

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. QUADRO GENERALE DELLA DIRETTIVA RELATIVA AGLI ASCENSORI ED AI COMPONENTI DI SICUREZZA DEGLI ASCENSORI

La direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, il cui termine di recepimento scade il 19 aprile 2016, è nata sulla base della constatazione che la precedente analoga direttiva 95/16/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, aveva subito nel tempo sostanziali modificazioni e altre se ne rendevano necessarie.

Occorreva inoltre tener conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008, che pone norme generali, applicabili quindi anche per gli ascensori, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti l'accREDITamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

Lo stesso andava considerato relativamente agli effetti prodotti sul quadro normativo europeo in materia di ascensori dalla decisione 768/2008/CE, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa.

Inoltre, l'esperienza aveva dimostrato che i criteri stabiliti dalla direttiva 95/16/CE, cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati alla Commissione, non erano sufficienti a garantire un livello uniformemente alto di risultati degli organismi notificati in tutta l'Unione. È risultato quindi indispensabile stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.

L'ambito di applicazione della direttiva si estende agli ascensori quali prodotti finiti solo dopo essere stati installati in modo permanente in edifici o costruzioni e ai componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell'Unione oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo.

La direttiva si colloca nel quadro del nuovo approccio secondo cui gli operatori economici sono responsabili della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori ai requisiti in essa previsti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, ed



eventualmente la sicurezza dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire di immettere sul mercato ascensori e mettere a disposizione sul mercato componenti di sicurezza per ascensori solo se conformi alla presente direttiva. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.

Il fabbricante e l'installatore, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trovano nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità resta quindi obbligo esclusivo del fabbricante o dell'installatore.

È necessario garantire che i componenti di sicurezza per ascensori provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti previsti dalla direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali componenti di sicurezza per ascensori. La direttiva ha pertanto previsto che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato componenti di sicurezza per ascensori conformi alle prescrizioni stabilite e di non immettere sul mercato componenti di sicurezza per ascensori che non sono conformi a tali prescrizioni o presentano un rischio. Gli importatori si devono assicurare che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura dei componenti di sicurezza per ascensori e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.

All'atto dell'immissione di un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, ogni importatore deve indicare sul componente in questione il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato. Sono previste eccezioni qualora le dimensioni o la natura del componente di sicurezza non consentano tale indicazione.

Il distributore mette un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore lo ha immesso sul mercato e deve agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione del componente di sicurezza per ascensori non incida negativamente sulla sua conformità.

Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un componente di sicurezza per ascensori con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un componente di sicurezza per ascensori in modo tale da incidere sulla conformità alla direttiva è considerato come fabbricante e si assume pertanto i relativi obblighi.

I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, sono coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e



devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sui componenti di sicurezza per ascensori in questione. La garanzia della tracciabilità dei componenti di sicurezza per ascensori lungo tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che abbia messo a disposizione sul mercato componenti di sicurezza per ascensori non conformi. Nel conservare le informazioni richieste ai sensi della direttiva per l'identificazione di altri operatori economici, questi ultimi non sono però tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti gli altri operatori economici che hanno fornito loro un componente di sicurezza per ascensori o ai quali essi hanno fornito un componente di sicurezza per ascensori.

Relativamente agli ascensori ed ai loro componenti di sicurezza la direttiva si limita a formulare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza.

Per agevolare la valutazione della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori a tali requisiti, viene conferita la presunzione di conformità agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori conformi alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012, sulla normazione europea.

Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che gli ascensori immessi nel mercato o i componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza, sono state previste procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, le procedure di valutazione della conformità sono scelte tra questi moduli.

Gli installatori o i fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisce le informazioni richieste a norma della direttiva sulla conformità di un ascensore o di un componente di sicurezza per ascensori.

La marcatura CE, che indica la conformità di un ascensore o di un componente di sicurezza per ascensori, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato, secondo procedure che richiedono l'intervento di organismi di valutazione della conformità, che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione. I principi generali che disciplinano la marcatura CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008, mentre la direttiva detta le norme specifiche che disciplinano l'apposizione della marcatura CE.

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, un organismo di valutazione della conformità è considerato



conforme alle corrispondenti prescrizioni fissate nella direttiva, ma per garantire un livello uniforme di qualità nella prestazione della valutazione della conformità, è necessario stabilire le prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel controllo degli organismi notificati.

Il sistema previsto a tal fine dalla direttiva è completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008, poiché l'accREDITamento è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità. L'accREDITamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, è considerato dalla direttiva lo strumento preferibile per dimostrare la competenza tecnica di tali organismi.

Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso a un'affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori da immettere sul mercato dell'Unione, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate di valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e la sorveglianza degli organismi già notificati siano estese anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.

Nell'interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, deve essere garantita la coerenza nell'applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi notificati.

I componenti di sicurezza per ascensori possono essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e l'incolumità delle persone. I componenti di sicurezza per ascensori sono considerati non conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti dalla presente direttiva soltanto in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.

Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali la procedura di salvaguardia attuale, al fine di migliorarne l'efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri, è completata con una procedura che consente di informare le parti interessate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a ascensori o componenti di sicurezza per ascensori che presentano un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o eventualmente



la sicurezza dei beni. Ciò può consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali ascensori e componenti di sicurezza per ascensori.

Qualora gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura presa da uno Stato membro sia giustificata, non sono previsti ulteriori interventi della Commissione, ad eccezione dei casi in cui la non conformità possa essere attribuita a carenze di una norma armonizzata.

Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi ai componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano un rischio per la salute o l'incolumità delle persone, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

2. OPZIONI

La direttiva 2014/33/UE stabilisce requisiti di conformità e sicurezza uniformi e dunque ha sostanzialmente un approccio di armonizzazione massima.

Le poche opzioni per gli Stati membri vengono di seguito richiamate in dettaglio, unitamente alla scelta che si propone in questa sede di recepimento, evidenziando che si tratta solo di conferme di opzioni già esercitate in precedenza in base alle norme attualmente vigenti:

a) articolo 3, paragrafo 3, della direttiva: senza particolari innovazioni per questo aspetto rispetto alla direttiva previgente, prevede che *"La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell'osservanza della legislazione dell'Unione, le prescrizioni che ritengano necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio o utilizzati, purché ciò non implichi modifiche di questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva"*. Non si tratta di una nuova opzione e, in senso stretto, neppure di una opzione fra possibilità diverse, quanto piuttosto della salvaguardia di una possibilità già prevista ed in concreto esercitata sulla base della legislazione vigente attraverso il titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, relativa agli ascensori in servizio. Si segnala in particolare la modifica dell'articolo 15 del testo vigente relativamente alla Commissione di esami per l'abilitazione dei manutentori;

b) articolo 7, paragrafi 6, 7 e 9, articolo 8, paragrafi 6, 7 e 9, articolo 10, paragrafi 3, 4 e 9, articolo 11, paragrafo 2, e articolo 17, comma 2, della direttiva: prevedono che informazioni, istruzioni, etichette e documentazioni prescritte siano redatte in una lingua facilmente comprensibile, a seconda dei casi, per gli utilizzatori finali o per le autorità competenti, prevedendo in alcuni casi esplicitamente ed in altri



implicitamente, che gli Stati membri possano indicare in sede di recepimento quale sia tale lingua ovvero che le relativa richiesta sia precisata dall'autorità di controllo. Nell'unito schema di regolamento è stata in tutti questi casi confermata l'opzione prescrivendo l'utilizzo della lingua italiana. I relativi riferimenti alle disposizioni del presente regolamento ed agli articoli del novellato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 in cui è confermata l'opzione sono i seguenti: -

- articolo 1, comma 1, lettera f), del presente regolamento, relativo al nuovo articolo 4-bis del DPR n. 162 del 1999, che conferma tale obbligo per gli installatori;
- articolo 1, comma 1, lettera f), del presente regolamento, relativo al nuovo articolo 4-ter del DPR n. 162 del 1999, che conferma tale obbligo per i fabbricanti;
- articolo 1, comma 1, lettera f), del presente regolamento, relativo al nuovo articolo 4-quinquies del DPR n. 162 del 1999, che conferma tale obbligo per gli importatori;
- articolo 1, comma 1, lettera f), del presente regolamento, relativo al nuovo articolo 4-sexies del DPR n. 162 del 1999, che conferma tale obbligo per i distributori;
- articolo 1, comma 1, lettera i), del presente regolamento, relativo al nuovo articolo 6-ter del DPR n. 162 del 1999, che conferma tale obbligo per le dichiarazioni di conformità UE;

c) **articolo 21, paragrafo 2, articolo 27, paragrafo 3, e articolo 28, paragrafo 4, della direttiva:** nel quadro della generale opzione già prevista dal Regolamento (CE) n. 765/2008 (secondo cui gli organismi di valutazione della conformità possono essere notificati previo accreditamento o mediante procedura "rafforzata" che garantisca i medesimi requisiti), confermando sostanzialmente la preferenza per la notifica previo accreditamento, l'articolo 21 della direttiva prevede che la valutazione ed il controllo degli organismi di valutazione della conformità ai fini della notifica possano essere eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento. Per contro, gli articoli 27 e 28 prevedono che *"qualora l'organismo di valutazione della conformità non possa fornire un certificato di accreditamento, esso fornisce all'autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni"* e che *"qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento (...), l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni"*. L'opzione è stata confermata quanto al ricorso



all'accreditamento come presupposto della notifica e non è stata esercitata quanto alle altre soluzioni alternative ipotizzate in quanto è stata confermata la scelta nazionale, già in atto sin dal 2011 ai sensi del citato regolamento europeo, di basare le notifiche nazionali sull'accreditamento;

d) **Allegato I, punto 2.2, della direttiva:** prevede la possibilità per gli Stati membri di concedere accordo preventivo al ricorso ad altri mezzi appropriati, alternativi a quelli normalmente previsti, per evitare il rischio di schiacciamento quando la cabina viene a trovarsi nelle posizioni estreme. L'opzione era prevista già nel testo originario della precedente direttiva ed era stata esercitata già con il primo testo del DPR n. 162 del 1999, e recentemente meglio precisata con il nuovo articolo 17-bis del predetto regolamento introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8. L'esercizio dell'opzione resta confermato in tali termini.

3. FONTE NORMATIVA E TECNICA UTILIZZATA NEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA

La direttiva 2014/33/UE rifonde ed abroga la direttiva 95/16/CE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, adottato giusta disposizione autorizzatoria contenuta nella legge 24 aprile 1998, n. 128 - legge comunitaria per il 1995-1997 (articoli 5 e 32 unitamente all'allegato C).

Si dà conto del fatto che per il recepimento della direttiva in questione, non si è ritenuto necessario procedere con una nuova disposizione contenuta nella legge di delegazione europea 2014 atta a delegificare la materia, in quanto l'articolo 35, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce già che le modificazioni delle direttive (nel caso di materia già delegificata) vengono attuate con le medesime modalità delle precedenti.

Pertanto, nel testo in esame, oltre ad essere confermate le opzioni già esercitate in base alle disposizioni regolamentari vigenti, non ricorrono le previsioni di cui all'articolo 35 comma—6, della citata legge n. 234 del 2012, che imporrebbero specifiche disposizioni normative nella legge di delegazione europea di riferimento, poiché non si prevedono nuovi organi o strutture amministrative né nuove spese o minori entrate.

Per il recepimento della Direttiva sono state quindi proposte essenzialmente integrazioni e modifiche al regolamento vigente in materia, e cioè al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, e successive modificazioni, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più possibile, l'impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.



Sullo schema di regolamento in questione, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, deve essere udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, deve essere sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il regolamento dovrà infine essere sottoposto alla definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri.

L'unico articolo della direttiva 2014/33/UE che non può essere compiutamente attuato con tale strumento regolamentare, in virtù della riserva costituzionale di legge vigente in materia, è l'articolo 43, secondo cui *"Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili alle infrazioni da parte degli operatori economici alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Tali disposizioni possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi" e "Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive"*.

Nella sede regolamentare sono state infatti unicamente introdotte prescrizioni per il ritiro dal mercato di prodotti non conformi e di ritiri delle notifiche e sospensioni e revoche delle autorizzazioni per gli organismi di valutazione della conformità che dovessero violare le disposizioni ad esse applicabili e perdere i requisiti prescritti. Ma per la disciplina di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie o anche penali necessarie a garantire l'applicazione della direttiva bisognerà intervenire a livello di normazione primaria.

A ciò si potrà provvedere con separato decreto legislativo ai sensi della prima legge di delegazione europea che entrerà in vigore dopo l'approvazione del presente regolamento, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, che, secondo la prassi consolidata potrà contenere una apposita disposizione generale quale quella effettivamente prevista all'articolo 2 del disegno di legge di delegazione europea 2015, attualmente *in itinere* secondo cui *"Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative."*



4. STRUTTURA E CONTENUTO DELLO SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO

Passando all'illustrazione delle singole disposizioni del provvedimento di recepimento si evidenzia quanto segue.

Il presente schema di regolamento governativo, consta di tre articoli e di un allegato (a sua volta articolato in 12 allegati) che di seguito sono sinteticamente illustrati.

In via generale va rilevato che nella formulazione del testo normativo si è adottato il criterio di non modificare il lessico utilizzato dalla direttiva, al fine di non dar adito a dubbi interpretativi; tale principio vale anche per la locuzione "*requisiti essenziali di salute e sicurezza*", più volte ricorrente nello schema di decreto, che è stata confermata, non accogliendo la proposta del Ministero della salute di sostituirla con le parole "*requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute*". Detta proposta, pur se motivata da giusta finalità di correttezza lessicale, che avrebbe meritato maggiore attenzione in sede di scrittura della direttiva, volta a rendere più comprensibile il concetto espresso di salvaguardia della salute delle persone, rischierebbe, se accolta, di ingenerare nei destinatari delle norme il convincimento che la modifica esprima una precisa volontà di scostamento dalla terminologia della direttiva, con conseguenti possibili interpretazioni di ampliamento del suo campo di applicazione.

L'articolo 1 contiene le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE.

Tale articolo è costituito da un unico comma suddiviso in lettere, ciascuna destinata a sostituire una parte delle disposizioni del titolo I del testo vigente del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999.

Con la lettera a) il titolo del regolamento è sostituito da un nuovo titolo con il riferimento alla direttiva 2014/33/UE, attuando in tal modo l'articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, primo periodo, della direttiva stessa, in aggiunta a quanto già fatto citando la direttiva nelle premesse del regolamento.

La lettera b) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 1 del regolamento, relativo all'ambito di applicazione. Si evidenzia che per questo articolo, così come per tutti i successivi interessati oggetto di modifiche in attuazione della nuova direttiva, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del DPR 162/1999, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura del regolamento nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea, a vantaggio degli operatori interessati e per evitare equivoci nei riferimenti.



La lettera c) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 2 del regolamento, relativo alle definizioni. Sono integralmente riprodotte le definizioni contenute nell'articolo 2 della direttiva con i testi e nell'ordine indicato nella stessa, definizioni che peraltro solo in minima parte si discostano da quelle oggi vigenti; a seguire sono aggiunte due definizioni (alle lettere bb) e cc)) già presenti nell'attuale testo del regolamento e necessarie per l'applicazione delle norme totalmente di diritto interno in materia di verifiche periodiche e di manutenzione contenute nel Capo II del regolamento stesso.

La lettera d) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 3 del regolamento, relativo alla libera circolazione, immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio di ascensori e componenti di sicurezza per ascensori. I commi 1 e 2 recepiscono l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva. I commi 4 e 5 recepiscono invece l'articolo 4 della direttiva.

La lettera e) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 4 del regolamento, relativo ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza e misure utili per gli edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori, recependo, ai commi 1 e 2, l'articolo 5 della direttiva, ed ai commi 3 e 4, l'articolo 6.

Con la lettera f) sono aggiunti al testo del regolamento i seguenti articoli:

- Articolo 4-bis - Obblighi degli installatori: recepisce l'articolo 7 della direttiva;
- Articolo 4-ter - Obblighi dei fabbricanti: recepisce l'articolo 8 della direttiva;
- Articolo 4-quater - Rappresentanti autorizzati: recepisce l'articolo 9 della direttiva;
- Articolo 4-quinquies - Obblighi degli importatori: recepisce l'articolo 10 della direttiva;
- Articolo 4-sexies - Obblighi dei distributori: recepisce l'articolo 11 della direttiva;
- Articolo 4-septies - Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai distributori: recepisce l'articolo 12 della direttiva;
- Articolo 4-octies - Identificazione degli operatori economici: recepisce l'articolo 13 della direttiva;

La lettera g) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 5 del regolamento con un nuovo articolo, relativo alla presunzione di conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori per la parte in cui sono conformi a norme tecniche armonizzate, recependo l'articolo 14 della direttiva.

La lettera h) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 6 del regolamento, relativo alle procedure di valutazione della conformità e dei componenti di sicurezza per ascensori, recependo l'articolo 15 della direttiva.



Con la lettera i) sono aggiunti al testo del regolamento i seguenti articoli:

- *Articolo 6-bis* - Procedure di valutazione della conformità degli ascensori: recepisce l'articolo 16 della direttiva;
- *Articolo 6-ter* - Dichiarazione di conformità UE: recepisce l'articolo 17 della direttiva;

La lettera l) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 7 del regolamento, relativo alla marcatura CE, recependo gli articoli 18 e 19 della direttiva, relativi ai principi generali della marcatura CE ed alle regole e condizioni per l'apposizione della stessa. E' richiamata la competenza delle autorità di vigilanza del mercato italiane.

La lettera m) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 8 del regolamento, con un nuovo articolo relativo alla vigilanza del mercato e ai controlli sugli ascensori o sui componenti di sicurezza per ascensori che entrano nel mercato dell'Unione, recependo l'articolo 37 della direttiva e dando attuazione anche all'esigenza di confermare l'individuazione delle autorità nazionali competenti per la relativa attuazione del richiamato regolamento (CE) n. 765/2008, in conformità alle disposizioni contenute nel testo vigente del DPR 162/1999. Così come già previsto dal testo vigente del regolamento, tale competenza è attribuita al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coordinamento fra loro, avvalendosi anche dei competenti organi tecnici dell'INAIL, cui sono state nel frattempo trasferite le funzioni già appartenenti all'ISPESL, organismo richiamato nel regolamento vigente.

Sono inoltre richiamate, in conformità a quanto già previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalle norme nazionali vigenti, le funzioni di controllo alle frontiere esterne svolte dall'Agenzia dei monopoli e delle dogane.

Con la lettera n) sono aggiunti al testo del regolamento i seguenti articoli:

- *Articolo 8-bis* - Procedure a livello nazionale per gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori che presentano rischi: con i commi da 1 a 14 recepisce l'articolo 38 della direttiva, mentre con il comma 15 riproduce nella sostanza il comma 7 del testo oggi vigente dell'articolo 8 del DPR 162/1999 che già prevede che gli oneri per il ritiro dal mercato di ascensori e componenti di sicurezza degli ascensori sono a carico dell'installatore, ovvero del fabbricante o del suo mandatario;
- *Articolo 8-ter* - Procedura di salvaguardia dell'Unione: tale procedura, disciplinata dall'articolo 39 della direttiva, riguarda essenzialmente la Commissione europea, ed è pertanto recepita per la sola parte che riguarda la partecipazione alla stessa delle autorità nazionali e, in particolare, del Ministero dello sviluppo economico;
- *Articolo 8-quater* - Ascensori o componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano rischi: anche in questo caso è



recepita la parte dell'articolo 40 della direttiva che riguarda la partecipazione alla relativa procedura delle autorità nazionali;

- *Articolo 8-quinquies* - Non conformità formale: recepisce l'articolo 41 della direttiva, prevedendo che nei casi quali, ad esempio, errori formali di compilazione della dichiarazione o di apposizione della marcatura CE, in luogo dell'adozione di misure più drastiche quali divieto di utilizzo e ritiro dal mercato, da applicare successivamente comunque in caso di mancata conformazione, il Ministero dello sviluppo economico chieda all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione.

La lettera o) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 9 del regolamento, relativo alla notifica ed all'autorità di notifica, recependo l'articolo 20 della direttiva con parte del comma 1, l'articolo 21 con il resto del comma 1 ed i commi successivi, l'articolo 22 con il comma 5, l'articolo 23, con il comma 6. Questi ultimi due articoli in realtà non richiedono un vero e proprio recepimento, in quanto contengono prescrizioni e obblighi di informazione per gli Stati il cui rispetto in parte è garantito dall'individuazione quale autorità di notifica di un ufficio dell'amministrazione centrale dello Stato e in parte va dimostrato in concreto. Gli obblighi sono stati comunque espressamente posti in capo alle autorità competenti italiane, che restano individuate nel Ministero dello sviluppo economico relativamente alla notifica, nel medesimo Ministero, sentito il Ministero del lavoro delle politiche sociali, relativamente all'autorizzazione degli organismi da notificare, e in Accredia, organismo unico nazionale di accreditamento, quanto alla valutazione di conformità ed ai controlli che ne costituiscono il presupposto.

Con la lettera p) sono aggiunti al testo del regolamento i seguenti articoli:

- *Articolo 9-bis* - Prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità: attua l'articolo 24 della direttiva e, con il comma 12, anche l'articolo 25;
- *Articolo 9-ter* - Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati: recepisce l'articolo 26 della direttiva;
- *Articolo 9-quater* - Domanda e procedura di notifica e modifiche delle notifiche: con i commi 1 e 2 dà attuazione a ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 27 della direttiva, scegliendo, come già è attualmente su base convenzionale con Accredia, l'organismo unico di accreditamento, la procedura di notifica basata sull'accREDITamento; e conseguentemente non recependo il paragrafo 3 riferito alla procedura alternativa cosiddetta aggravata; con i commi 3, 4, 5 e 6 sono invece recepiti i paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 28 della direttiva. Anche in questo caso l'opzione di cui al paragrafo 4 non è esercitata in quanto la scelta nazionale è per la notifica basata sul certificato di accREDITamento; con i commi 7 e 8 è data attuazione



all'articolo 30 della direttiva, relativo alla modifica delle notifiche, e, infine, con il comma 9 è data attuazione all'articolo 31 della direttiva, relativo alla contestazione della competenza degli organismi notificati;

- *Articolo 9-quinquies* - Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni: i commi da 1 a 5 recepiscono l'articolo 32 della direttiva, mentre il comma 6 recepisce l'articolo 33 della direttiva;
- *Articolo 9-sexies* - Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati: i commi 1 e 2 attuano l'articolo 34 della direttiva, mentre il comma 3 recepisce l'articolo 36 della direttiva relativo al coordinamento degli organismi notificati;

La lettera q) dispone l'integrale abrogazione dell'articolo 10 del regolamento contenente precedenti disposizioni transitorie relativamente agli organismi notificati, che hanno ormai esaurito completamente i loro effetti.

Con la lettera r) è inserito nell'articolo 11 del regolamento vigente, antepoendolo al comma 1, un nuovo comma che, evidenziando che al concreto esercizio di tale facoltà si provvede nell'ambito del Capo II del medesimo regolamento, la possibilità per gli Stati membri, che l'articolo 3, paragrafo 3, della Direttiva 2014/33/UE fa salva a tal fine, di adottare nell'osservanza della legislazione dell'Unione, le prescrizioni ritenute necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori sono messi in servizio o utilizzati.

La lettera s) dispone l'integrale sostituzione degli allegati al regolamento, come meglio si specificherà di seguito.

L'articolo 2 contiene le seguenti ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Questo articolo contiene essenzialmente disposizioni di integrazione e modifica del regolamento di cui al DPR 162 del 1999 per esigenze di coordinamento formale e di aggiornamento dei riferimenti interni del testo, e soprattutto per la parte che già nel testo vigente conteneva disciplina di rilievo esclusivamente nazionale e non di derivazione europea, ma perfettamente compatibili con le norme dell'Unione europea. Si tratta di disposizioni che in gran parte si muovono nell'ambito della facoltà per gli Stati membri, che la Direttiva 2014/33/UE fa salva all'articolo 3, comma 3, di adottare le prescrizioni ritenute necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori sono messi in servizio o utilizzati.

Il comma 1, unico comma che costituisce anche questo articolo, è articolato in più lettere:



Con la lettera a) l'articolo 12 del citato regolamento è modificato per ampliare da 10 a sessanta giorni il termine per effettuare la documentata comunicazione di messa in esercizio degli impianti, che si è rivelato in sede applicativa troppo stretto per essere effettivamente rispettato.

Le lettere b), c), f), e n), e in parte, la lettera h), provvedono ad aggiornare taluni riferimenti interni del testo, modificati per effetto delle altre modifiche sostanziali apportate alle relative disposizioni.

La lettera d) viene precisato, sempre all'articolo 12, che nella predetta comunicazione, l'indicazione dell'impresa che effettua la manutenzione deve essere riferita all'impresa che ha effettivamente accettato il relativo incarico.

La lettera e) introduce, in un comma aggiuntivo al medesimo articolo 12, la previsione secondo cui la comunicazione tardiva, per evitare fenomeni elusivi e mancata evidenza di variazioni e degrado rispetto alla situazione iniziale, va integrata con un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto.

La lettera g) aggiorna, novellando l'articolo 13, i riferimenti alla nuova numerazione degli allegati.

La lettera h) modifica inoltre l'articolo 14 evidenziando che la verifica straordinaria successiva ad una verifica con esito negativo, deve evidenziare in modo dettagliato l'avvenuta rimozione delle cause di tale precedente esito negativo; ciò per evitare che la necessaria libertà di cambiare il verificatore anche fra tali verifiche non possa tradursi in un incoraggiamento alla scelta di un verificatore meno "rigoroso" che non tenga conto in modo adeguato dei precedenti rilievi.

La lettera i) modifica il comma 1 dell'articolo 15 e introduce, dopo il comma 2, alcuni nuovi commi aggiuntivi, per risolvere il problema, oggetto anche di sollecitazioni parlamentari e di impegni del Governo, connesso alla mancata salvaguardia, fra gli organi collegiali da escludere dalla generalizzata soppressione di quelli ritenuti non necessari, delle commissioni d'esame costituite dai Prefetti per il rilascio dell'abilitazione al personale incaricato della manutenzione degli ascensori. Tale soppressione ha, infatti, determinato una situazione di diffuso sostanziale blocco di tali abilitazioni, con riflessi negativi sui servizi di manutenzione e sulle stesse possibilità occupazionali che ne conseguono. La soluzione qui ipotizzata è quella di una rivitalizzazione della possibilità di costituire le commissioni d'esami in questione, con riproduzione ed aggiornamento in questa sede delle relative disposizioni che ne regolano la composizione ed il funzionamento, prevedendo che i componenti siano in possesso di adeguate competenze tecniche e che almeno due di essi, tra cui il presidente, siano laureati in ingegneria. E' introdotta però una maggiore flessibilità nella scelta della sede presso cui sostenere l'esame, in modo da favorire collaborazioni e sinergie fra gli uffici territoriali competenti che consentano di contenere i relativi oneri amministrativi e, al tempo stesso, di



soddisfare comunque le esigenze di abilitazione, quando in una determinata circoscrizione prefettizia il numero contenuto delle richieste non giustifichi l'organizzazione di una sessione d'esame entro un tempo ragionevole.

Per limitare gli oneri anche rispetto a quelli già fino ad oggi sostenuti è espressamente previsto che i componenti della Commissione non fruiscano di alcun compenso o gettone di presenza.

Le lettere l) ed m) apportano modifiche al vigente articolo 15 del regolamento, per introdurre maggiori garanzie e responsabilizzazione in relazione alle manovre di emergenza da effettuarsi, in caso di necessità, da persone diverse dal manutentore, e per migliorare la programmazione degli interventi di manutenzione in termini proporzionati alle caratteristiche ed all'uso dell'impianto.

La lettera o) abroga il vigente articolo 18 al fine di aggiornare, spostandole in altra sede, le vigenti disposizioni tariffarie relative all'autorizzazione ed alla notifica degli organismi di valutazione della conformità.

L'articolo 3 prevede l'adozione di tariffe per le attività svolte dai Ministeri interessati, e cioè quelle di autorizzazione e notifica degli organismi di valutazione di conformità di ascensori e componenti di sicurezza per gli ascensori, escludendo espressamente le attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento; le tariffe, e le relative modalità di versamento, sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e sono aggiornate almeno ogni due anni.

L'articolo 4 contiene le cosiddette disposizioni finali. Il comma 1 e il comma 2, contengono le nuove disposizioni transitorie. Recependo l'articolo 44 della direttiva, è previsto un regime transitorio ragionevole che consente di mettere a disposizione sul mercato, senza che sia necessario rispettare altri requisiti relativi ai prodotti, componenti di sicurezza per ascensori che, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la nuova direttiva, sono già stati immessi sul mercato a norma della direttiva 95/16/CE. I distributori possono quindi fornire componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato, vale a dire utilizzare gli stock che si trovano già nella catena di distribuzione, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva.

Il comma 3 conferma le decorrenze per l'applicazione delle disposizioni della direttiva stabilite dall'articolo 48 della medesima e, in conformità alle osservazioni parlamentari ed all'ormai intervenuta scadenza del termine



stabilito per il recepimento della direttiva, prevede che, in deroga alle generali disposizioni sulla *vacatio legis*, il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Le disposizioni della direttiva, infatti, sono direttamente applicabili, in considerazione dei principi consolidati relativi agli effetti diretti nell'ordinamento interno delle prescrizioni delle direttive europee sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, a termine scaduto (cosiddette direttive dettagliate o *self executing*); a tale riguardo il Ministero dello sviluppo economico, con la circolare n. 79499 del 21/03/2016, ha già dato la necessaria informativa ai destinatari, precisando che l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni decorre in ogni caso dal 20 aprile 2016, anche nelle more dell'iter di recepimento della direttiva.

Il comma 4, in attuazione dell'articolo 45, paragrafo 2 della direttiva, prevede che sia il Ministero dello sviluppo economico a comunicare alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente schema di regolamento, una volta adottate e pubblicate, nonché tutte le altre disposizioni di diritto interno ma non adottate nel medesimo settore.

Il comma 5, recependo l'analoga disposizione di cui all'articolo 47 e le prescrizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, secondo periodo, della nuova direttiva, prevede che anche nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di diritto interno in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 95/16/CE, abrogata dalla direttiva 2014/33/UE recepita con il presente regolamento, salvo quando diversamente previsto in particolare nelle disposizioni transitorie, si intendano fatti a quest'ultima direttiva.

L'articolo 5 contiene la rituale clausola di invarianza finanziaria.

Con tale disposizione si dispone, a conferma e rafforzamento di quanto già implicito nel contenuto delle predette nuove norme, che dall'attuazione delle disposizioni del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'allegato A contiene una novella interamente sostitutiva degli attuali allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

I 12 nuovi allegati, parzialmente corrispondenti nel contenuto a quelli sostituiti, sostanzialmente riproducono gli allegati alla nuova direttiva, di cui rispettano anche la numerazione:



Allegato I – Requisiti essenziali di salute e di sicurezza, che corrisponde all'allegato I della nuova direttiva e all'allegato I del regolamento vigente;

Allegato II – Contenuto della dichiarazione di conformità UE, che corrisponde all'allegato II della nuova direttiva e all'allegato II del regolamento vigente, ed è a sua volta articolato in due parti;;

A) per componenti di sicurezza per ascensori;

B) per ascensori;

Allegato III – Elenco dei componenti di sicurezza per ascensori, che corrisponde all'allegato III della nuova direttiva e all'allegato IV del regolamento vigente;

Allegato IV – Esame UE del tipo per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori (Modulo B), che corrisponde all'allegato IV della nuova direttiva e all'allegato V del regolamento vigente;

Allegato V – Esame finale degli ascensori, che corrisponde all'allegato V della nuova direttiva e all'allegato VI del regolamento vigente;

Allegato VI- Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza degli ascensori (Modulo E), che corrisponde all'allegato VI della nuova direttiva e all'allegato VIII del regolamento vigente;

Allegato VII – Conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo H), che corrisponde all'allegato VII della nuova direttiva e all'allegato IX del regolamento vigente;

Allegato VIII – Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori (Modulo G), che corrisponde all'allegato VIII della nuova direttiva e all'allegato X del regolamento vigente;

Allegato IX – Conformità al tipo con controllo per campione dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo C 2), che corrisponde all'allegato IX della nuova direttiva e all'allegato XI del regolamento vigente;

Allegato X - Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto per gli ascensori (Modulo E), che corrisponde all'allegato X della nuova direttiva e all'allegato XII del regolamento vigente;

Allegato XI - Conformità basata sulla garanzia della qualità più esame del progetto per gli ascensori (Modulo H1) , che corrisponde all'allegato XI della nuova direttiva e all'allegato XIII del regolamento vigente;

Allegato XII - Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori (Modulo D), che corrisponde all'allegato XII della nuova direttiva e all'allegato XIV del regolamento vigente;



Sono conseguentemente abrogati e non sostituiti, in quanto la relativa disciplina è ormai contenuta in altre norme, gli allegati III – marcatura CE di conformità – e VII – criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi - del vigente testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999.



TABELLA DI CONCORDANZA

per il recepimento della direttiva 2014/33/UE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.

Articolo ed eventuale paragrafo della Direttiva 2014/33/UE	Articolo e eventuale comma dello Schema di decreto del presidente della Repubblica di recepimento	Articolo ed eventuale comma del testo vigente o della novella al DPR 162 del 1999	Eventuali annotazioni
Art. 1 – Ambito di applicazione	Art. 1, comma 1, lettera b)	Art. 1	Per il presente articolo e per molti degli articoli seguenti, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del DPR 162/1999, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura del regolamento nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea
Articolo 2 – Definizioni	Art. 1, comma 1, lettera c)	Art. 2	Sono integralmente riprodotte le definizioni contenute nella direttiva con i testi e nell'ordine indicato nella stessa; a seguire sono aggiunte due definizioni (alle lettere bb), e cc)) già presenti nell'attuale testo del regolamento e necessarie per l'applicazione delle norme totalmente di diritto interno in materia di



			modifiche periodiche e di manutenzione contenute nel Capo II del DPR
Articolo 3 – Libera circolazione	Art. 1, comma 1, lettera d) Art. 1, comma 1, lettera r)	Art. 3, commi 1 e 2. Art. 11, comma 01	Si evidenzia in particolare che nell'articolo 11, comma 01, del testo della novella è richiamata, evidenziando che il Capo II provvede al suo concreto esercizio, la facoltà, prevista al paragrafo 3, per gli Stati membri, che la Direttiva 2014/33/UE fa salva a tal fine, nell'osservanza della legislazione dell'Unione, di adottare le prescrizioni ritenute necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori sono messi in servizio o utilizzati. Non si tratta quindi dell'esercizio di un'opzione, e tanto meno di una nuova opzione, quanto della salvaguardia di una possibilità già prevista ed in concreto esercitata sulla base della legislazione vigente.
Articolo 4 – Immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio	Art. 1, comma 1, lettera d)	Art. 3, commi 3 e 4	
Articolo 5 – requisiti essenziali di salute e di sicurezza	Art. 1, comma 1, lettera e)	Art. 4, commi 1 e 2	
Articolo 6 – Edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori	Art. 1, comma 1, lettera e)	Art. 4, commi 3 e 4	
Articolo 7 – Obblighi degli installatori	Art. 1, comma 1, lettera f)	Art. 4-bis	Confermata, sulla base di quanto già in atto in base alle norme vigenti, l'opzione per informazioni in lingua italiana
Articolo 8 – Obblighi dei fabbricanti	Art. 1, comma 1, lettera f)	Art. 4-ter	Confermata, sulla base di quanto già in atto in base alle norme vigenti, l'opzione per informazioni in lingua italiana
Articolo 9 – Rappresentanti autorizzati	Art. 1, comma 1, lettera f)	Art. 4-quater	
Articolo 10 – Obblighi degli	Art. 1, comma	Art. 4-quinquies	Confermata, sulla base di



importatori	1, lettera f)		quanto già in atto in base alle norme vigenti, l'opzione per informazioni in lingua italiana
Articolo 11 – Obblighi dei distributori	Art. 1, comma 1, lettera f)	Art. 4- <i>sexies</i>	Confermata, sulla base di quanto già in atto in base alle norme vigenti, l'opzione per informazioni in lingua italiana
Articolo 12 – Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai distributori	Art. 1, comma 1, lettera f)	Art. 4- <i>septies</i>	
Articolo 13 – Identificazione degli operatori economici	Art. 1, comma 1, lettera f)	Art. 4- <i>octies</i>	
Articolo 14 – Presunzione di conformità degli ascensori	Art. 1, comma 1, lettera g)	Art. 5	
Articolo 15 – Procedure di valutazione della conformità	Art. 1, comma 1, lettera h)	Art. 6	
Articolo 16 – Procedure di valutazione della conformità degli ascensori	Art. 1, comma 1, lettera i)	Art. 6- <i>bis</i>	
Articolo 17 – Dichiarazione di conformità UE	Art. 1, comma 1, lettera i)	Art. 6- <i>ter</i>	Confermata, sulla base di quanto già in atto in base alle norme vigenti, l'opzione per informazioni in lingua italiana
Articolo 18 – Principi generali della marcatura CE	Art. 1, comma 1, lettera l)	Art. 7, comma 1	
Articolo 19 – Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE ed altre marcature	Art. 1, comma 1, lettera l)	Art. 7, comma 2 e seguenti	Il comma 6 non richiede in senso stretto recepimento in quanto prescrizione per gli Stati direttamente applicabile. E' stata comunque richiamata la competenza delle autorità di vigilanza del mercato italiane
Articolo 20 – Notifica	Art. 1, comma 1, lettera o)	Art. 9, comma 1	
Articolo 21 – Autorità di notifica	Art. 1, comma 1, lettera o)	Art. 9, in parte comma 1, e poi commi 2 e seguenti	
Articolo 22 – Prescrizioni relative all'autorità di notifica	Art. 1, comma 1, lettera o)	Art. 9, comma 5	Non richiede in senso stretto recepimento in quanto prescrizione per gli Stati il cui rispetto in parte è garantito dall'individuazione quale autorità di notifica di un ufficio dell'amministrazione centrale dello Stato e in parte va dimostrato in concreto. Gli obblighi sono



			stati comunque posti in capo alle autorità competenti italiane
Articolo 23 – Obbligo di informazione delle autorità di notifica	Art. 1, comma 1, lettera o)	Art. 9, comma 6	Non richiede in senso stretto recepimento in quanto reca prescrizione di obblighi informativi per gli Stati e per la Commissione. Gli obblighi sono stati comunque posti in capo alle autorità competenti italiane
Articolo 24 – Prescrizioni relative agli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-bis	
Articolo 25 – Presunzione di conformità degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-bis, comma 12	
Articolo 26 – Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-ter	
Articolo 27 – Domanda di notifica	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-quater, commi 1 e 2	Recepiti i commi 1 e 2. L'opzione di cui al comma 3 dell'articolo 27 non è esercitata in quanto la scelta nazionale già esercitata sulla base delle norme vigenti è per la notifica basata sul certificato di accreditamento
Articolo 28 – Procedura di notifica	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-quater, commi 3, 4, 5 e 6	Recepiti i commi 1, 2, 3, 5 e 6. L'opzione di cui al comma 4 dell'articolo 28 non è esercitata in quanto la scelta nazionale già esercitata sulla base delle norme vigenti è per la notifica basata sul certificato di accreditamento
Articolo 29 – Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione
Articolo 30 – Modifiche delle notifiche	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-quater, commi 7 e 8	
Articolo 31 – Contestazione della competenza degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-quater, commi 9	Non richiede in senso stretto recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione e per gli Stati. Gli obblighi sono stati comunque posti in capo alle autorità competenti italiane
Articolo 32 – Obblighi operativi degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-quinquies, commi 1-5	
Articolo 33 – Ricorso contro le	Art. 1, comma	Art. 9-quinquies,	



decisioni degli organismi notificati	1, lettera p)	comma 6	
Articolo 34 – Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-sexies, commi 1 e 2	
Articolo 35 – Scambio di esperienze			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione
Articolo 36 – Coordinamento degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 9-sexies, comma 3	
Articolo 37 – Vigilanza del mercato dell'Unione e controlli sugli ascensori e sui componenti di sicurezza per ascensori che entrano nel mercato dell'Unione	Art. 1, comma 1, lettera m)	Art. 8	Si dà attuazione anche all'esigenza di individuazione delle autorità competenti per l'attuazione del richiamato regolamento (CE) n. 765/2008, in conformità alle disposizioni contenute nel testo vigente del DPR 162/1999
Articolo 38 – Procedure a livello nazionale per gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori che presentano rischi	Art. 1, comma 1, lettera n)	Art. 8-bis commi 1-14	L'art. 8-bis comma 15, riproduce nella sostanza il comma 7 del testo oggi vigente dell'articolo 8 del DPR 162/1999
Articolo 39 – procedura di salvaguardia dell'Unione	Art. 1, comma 1, lettera n)	Art. 8-ter	La procedura, che riguarda essenzialmente la Commissione, è recepita per la parte che riguarda la partecipazione alla stessa delle autorità nazionali
Articolo 40 – Ascensori o componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano rischi	Art. 1, comma 1, lettera n)	Art. 8-quater	Per la parte che riguarda competenze della Commissione, il recepimento è limitata alla partecipazione alla relativa procedura delle autorità nazionali
Articolo 41 – Non conformità formale	Art. 1, comma 1, lettera n)	Art. 8-quinquies	
Articolo 42 – Procedura di comitato	---	---	Non richiede recepimento in quanto riguarda procedure della Commissione in sede europea
Articolo 43 – Sanzioni	---	---	Le sanzioni in forma specifica di ritiri dal mercato di prodotti, di ritiri delle notifiche e revoche della autorizzazioni, sono previste in conformità alle relative disposizioni della direttiva. Per eventuali ulteriori sanzioni pecuniarie amministrative o penali si



			provvederà con decreto legislativo in relazione alla generale delega prevista a tal fine in legge di delegazione europea.
Articolo 44 – Disposizioni transitorie	Art. 4, comma 1 e 2		
Articolo 45 – Recepimento	Premesse ed art. 1, comma 1, lettera a); Art. 4, commi 4, 5 e 6	Nuovo Titolo del DPR;	La decorrenza di applicazione delle disposizioni fissata dalla direttiva è richiamata e confermata all'articolo 4, comma 3 Il riferimento alla direttiva da recepire è introdotto nel titolo e nelle premesse. La comunicazione alla Commissione delle disposizioni di recepimento adottate è espressamente prevista
Articolo 46 – Riesame	---	---	La norma prevede un riesame del funzionamento e dell'attuazione della direttiva ed una Relazione in merito, anteriore al 19 aprile 2018, della Commissione europea e, pertanto, non richiede disposizioni nazionali di recepimento
Articolo 47 – Abrogazione	---	---	Il paragrafo 1 prevede l'abrogazione della precedente direttiva ed è sostanzialmente recepito con l'integrale novella di sostituzione (e contestuale sostanziale abrogazione) delle corrispondenti norme attuative del regolamento nazionale vigente. Il paragrafo 2 prevede la tabella di corrispondenza fra norme della vecchia e della nuova direttiva e non richiede recepimento costituendo uno strumento per l'interprete e ai fini dell'applicazione del diritto intertemporale
Articolo 48 – Entrata in vigore ed applicazione	Art. 4, comma 3	---	La norma fissa semplicemente l'entrata in vigore della direttiva e la decorrenza al 19 aprile 2019 dell'applicazione di alcuni suoi articoli. E'



			norma rivolta agli Stati membri e, pertanto, non richiede ulteriori particolari disposizioni nazionali di recepimento
Articolo 49 – Destinatari	---	---	La norma prevede semplicemente che gli stati membri sono destinatari della direttiva e, pertanto, non richiede disposizioni nazionali di recepimento
Allegato I – Requisiti essenziali di salute e di sicurezza	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato I	
Allegato II – Contenuto della dichiarazione di conformità UE A) per componenti di sicurezza per ascensori B) per ascensori	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato II	
Allegato III – Elenco dei componenti di sicurezza per ascensori	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato III	
Allegato IV – Esame UE del tipo per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori (Modulo B)	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato IV	
Allegato V – Esame finale degli ascensori	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato V	
Allegato VI- Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza degli ascensori (Modulo E)	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato VI	
Allegato VII – Conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo H)	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato VII	
Allegato VIII – Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori (Modulo G)	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato VIII	
Allegato IX – Conformità al tipo con controllo per campione dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo C 2)	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato IX	
Allegato X - Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto per gli ascensori (Modulo E)	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato X	
Allegato XI - Conformità basata sulla garanzia della qualità più esame del progetto per gli ascensori (Modulo H1)	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato XI	
Allegato XII - Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori (Modulo D)	Art. 1, comma 1, lettera s)	Allegato XII	
Allegato XIII – Direttiva abrogata, modifiche successive e termini di recepimento			Non richiede recepimento. Vedi nota all'articolo 47, paragrafo 1



Allegato XIV – Tavola di concordanza			Non richiede recepimento. Vedi nota all'articolo 47, paragrafo 2
---	--	--	--

NOTA: Gli articoli e commi dello schema di regolamento non presi in considerazione nella predetta tabella di concordanza con le disposizioni della direttiva da recepire contengono disposizioni di integrazione e modifica del regolamento di cui al DPR 162 del 1999 necessarie per esigenze di coordinamento formale e di aggiornamento dei riferimenti interni ovvero per apportare modifiche alla parte che già nel testo vigente conteneva disciplina di rilievo esclusivamente nazionale e non di derivazione europea, ma perfettamente compatibili con le norme dell'Unione europea. Si tratta di disposizioni che in gran parte si muovono nell'ambito della facoltà per gli Stati membri, che la Direttiva 2014/33/UE fa salva all'articolo 3, paragrafo 3, di adottare le prescrizioni ritenute necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori sono messi in servizio o utilizzati.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, nel provvedere a recepire la direttiva europea 2014/33/UE in materia di ascensori e componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, non prevede alcuna disposizione di spesa, né alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate che possa comunque determinare effetti di spesa per il bilancio dello Stato.

Il provvedimento reca in generale integrazioni e modifiche meramente ordinamentali alle disposizioni vigenti, riferite ai requisiti degli ascensori e dei loro componenti di sicurezza, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure, che non determinano alcun onere per il bilancio dello Stato e, solo per alcune disposizioni, disciplina compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche che, essendo in linea con quelli attualmente svolti, non determinano comunque nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo alle singole disposizioni del regolamento che vanno analizzate a questi fini si indica di seguito il loro contenuto e, per quelle sia pur marginalmente rilevanti in relazione a valutazioni di copertura finanziaria, si forniscono le necessarie precisazioni relative all'assenza di oneri:

L'ART. 1, COMMA 1, apporta le seguenti modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, attuativo della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio:

- la lettera a) agglorna il titolo del decreto vigente;
- le lettere b) e c), aggiornano ambito di applicazione e definizioni;
- le lettere d) ed e), aggiornano le norme sulla messa a disposizione sul mercato e messa in servizio degli ascensori nonché i requisiti essenziali di salute e sicurezza;
- la lettera f), aggiunge nuovi articoli con gli obblighi di installatori, fabbricanti, rappresentanti, importatori, distributori, operatori economici;



- le lettere g), h), l) ed l), aggiornano le disposizioni in materia di presunzione di conformità per gli ascensori ed i loro componenti di sicurezza, modificano le procedure che gli operatori privati devono seguire in materia di valutazione della conformità di ascensori e componenti per la dichiarazione di conformità UE, dettano le regole per l'apposizione della marcatura CE;
- la lettera m) sostituisce l'articolo 8 del regolamento vigente, individuando nel Ministero dello sviluppo economico unitamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorità competente per le funzioni di vigilanza sul mercato previste dal regolamento (CE) n. 765/2008, fatto salvo il ruolo di controllo alle frontiere esterne spettante all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; è parimenti confermato il ruolo di supporto per gli accertamenti di carattere tecnico già oggi attribuito all'INAIL, subentrato in tale funzione all'ISPESL. Dalla nuova formulazione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto i relativi compiti sono individuati in conformità alla normativa vigente, come applicata anche in attuazione del citato Regolamento europeo, e le autorità competenti sono individuate in totale conformità alle disposizioni contenute già nel testo vigente del regolamento novellato; I compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed all'INAIL trovano perfetta corrispondenza nei compiti attribuiti nel vigente testo dell'articolo 8 del DPR 162/1999 all'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed all'ISPESL, nel frattempo soppresso con trasferimento all'INAIL dei relativi compiti. Quanto ai compiti attribuiti all'Agenzia delle Dogane essi trovano la loro fonte direttamente nel regolamento europeo 765/2008, e nelle generali norme di attribuzione di competenze a tale Agenzia; si evidenzia inoltre che il ruolo delle amministrazioni doganali degli Stati membri e, pertanto, in Italia, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è già espressamente previsto dagli articoli da 27 a 29 del citato Regolamento (CE) n. 765/2008;
- la lettera n) introduce gli articoli da 8-bis a 8-quinquies, che recano nuove disposizioni sulle procedure a livello nazionale per gli ascensori e i loro componenti di sicurezza che presentano rischi, sulla procedura di salvaguardia dell'Unione, sulle procedure da adottare per gli ascensori e componenti conformi che presentano rischi e sulle procedure nei casi di non conformità formale; al riguardo si evidenzia che, per la parte che



riguarda la partecipazione alle procedure da parte delle autorità nazionali, le attività possono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico, in quanto attività già svolte attualmente ai sensi del combinato disposto fra le precedenti normative di recepimento e, più in generale, le relative disposizioni del regolamento europeo 765 già in vigore nell'ordinamento di tutti gli Stati membri a decorrere dal 2010; in particolare, il Regolamento (CE) n. 765/2008 già prevede, agli articoli da 16 a 29, tutti i compiti di valutazione, adozione di misure correttive e restrittive che vengono ora richiamati, in termini esclusivamente ricognitivi, dalla direttiva 2014/33/UE e dal testo nazionale di recepimento qui proposto;

- la lettera o) sostituisce l'articolo 9 del regolamento vigente e, nel confermare il Ministero dello sviluppo economico come autorità di notifica, prevede, per la valutazione degli organismi di certificazione, il ricorso all'organismo unico nazionale di accreditamento, Accredia, individuato ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 e dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il cui provvedimento attuativo, per questo aspetto, è il decreto interministeriale 22 dicembre 2009 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010). Occorre al riguardo precisare che una volta che l'affidamento di tale compito all'organismo unico di accreditamento sia previsto già negli atti di recepimento delle singole direttive – come è già avvenuto in precedenza ad esempio per la direttiva giocattoli e la direttiva macchine, e come si sta disponendo ora per la direttiva in discorso – l'affidamento deriva dal combinato disposto di tale norma e dell'individuazione con decreto interministeriale di Accredia quale organismo unico nazionale di accreditamento, mentre le convenzioni si limitano a regolare il rapporto fra l'amministrazione che autorizza gli organismi (o le amministrazioni che adottano di concerto tale autorizzazione) ed Accredia, e naturalmente sono sottoscritte dal rappresentante di Accredia e dai direttori delle competenti direzioni generali ministeriali. Per quanto riguarda gli ascensori ed i loro componenti di sicurezza vi è già una convenzione vigente in materia, stipulata il 22 giugno 2011, e rinnovata il 17 luglio 2013 e, da ultimo, il 16 luglio 2015 che non comporta oneri né si prevede ne comporterà in futuro.

Si precisa che inoltre che gli oneri per la valutazione e vigilanza sugli organismi di certificazione gravano sull'organismo nazionale unico Accredia, che li copre attraverso tariffe autonomamente determinate, secondo i criteri fissati dall'articolo 4 della legge n. 99 del 2009 e dal



decreto interministeriale 22 dicembre 2009 relativo al funzionamento dell'organismo unico di accreditamento e pubblicato nella GU n 29 del 25 gennaio 2010, nonché in relazione ai costi e tenendo conto del quadro tariffario degli analoghi organismi europei ed assoggettate ad una preventiva verifica da parte della Commissione interministeriale di sorveglianza ivi prevista; tale commissione opera senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato come previsto dall'articolo 4 della legge n. 99 del 2009 e dal citato decreto interministeriale 22 dicembre 2009. Inoltre va rilevato che l'accREDITamento come presupposto della notifica ha già consentito di ridurre drasticamente gli oneri di accertamento e controllo che, anteriormente all'applicazione in tal senso del Regolamento (CE) n. 765/2008, rispetto al quale il testo normativo di recepimento della nuova direttiva non presenta significative novità, gravavano interamente sul predetto Ministero;

- la lettera p) introduce nuovi articoli in materia di prescrizioni relative agli organismi notificati e di presunzione di conformità degli stessi (9-bis), di affiliati e subappaltatori degli organismi notificati (9-ter), di obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni (9-quinquies) e di Obblighi di informazione a carico degli organismi notificati (9-sexies). Si evidenzia a questo riguardo che gli organismi notificati sono normalmente organismi privati che sopportano a loro carico sia gli oneri tariffari di accreditamento (da sostenere nei confronti di Accredia), sia quelli di autorizzazione e notifica (da sostenere nei confronti del Ministero o dei Ministeri competenti), sia infine quelli derivanti dagli obblighi che le direttive ed i relativi provvedimenti di recepimento pongono a loro carico. Gli organismi in questione fanno fronte a tali oneri con tariffe privatistiche contrattuali nei confronti degli operatori economici che richiedono i loro servizi di valutazione della conformità, tariffe che sono comunque comunicate ad Accredia per eventuale verifica di coerenza. Qualora gli organismi di certificazione o valutazione della conformità siano enti pubblici, ove tale attività sia compatibile e coerente con il loro ordinamento ed i loro compiti istituzionali, sono soggetti al pagamento a favore di Accredia delle medesime tariffe previste per la generalità degli organismi di certificazione, e ai pari degli stessi sostengono gli oneri di tale accreditamento e dell'attività che intendono svolgere (inclusa la stipulazione del contratto di assicurazione per la responsabilità civile), adottando, ciascuno secondo il proprio ordinamento, proprie tariffe nei confronti degli operatori economici che



chiedono i loro servizi di valutazione della conformità. Tale eventualità, pertanto, non determina alcun onere a carico della finanza pubblica.

Per la valutazione della loro conformità si rinvia alle considerazioni formulate con riferimento alla lettera o) ed ai compiti dell'autorità di notifica, basati sull'accreditamento. Non vi sono quindi nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, in ragione della perfetta corrispondenza con la normativa vigente, relativamente ai compiti al riguardo attribuiti al Ministero dello sviluppo economico sia per la loro autorizzazione e notifica, basate sull'accreditamento, sia per la partecipazione di tali organismi al sistema di cooperazione europeo che li riguarda direttamente.

La medesima lettera p) introduce altresì l'articolo 9-quater, relativo alla domanda di notifica e alle relative procedure; quanto all'autorizzazione Ministeriale, intesa come accertamento amministrativo della conformità degli organismi di certificazione, basata sull'accreditamento e propedeutica alla notifica, la stessa era già espressamente prevista dalla normativa vigente, e ribadita più in generale nei contenuti sostanziali dagli articoli R13 e seguenti dell'allegato I della Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008; pertanto non si rilevano innovazioni atte a determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Quanto infine alla partecipazione degli organismi notificati al sistema di coordinamento e cooperazione tra gli stessi ed ai lavori dei relativi gruppi settoriali, si ribadisce che si tratta di obblighi posti direttamente a carico di organismi privati, il cui assolvimento non ha effetti di spesa sulla finanza pubblica;

- la lettera q) sopprime disposizioni transitorie ormai superate;
- la lettera r) si limita ad evidenziare che le disposizioni per la sicurezza degli ascensori in servizio sono contenute al capo II del regolamento e sono in linea con quanto al riguardo previsto dalla direttiva;
- la lettera s), dispone l'integrale sostituzione degli allegati del decreto vigente, in materia di requisiti essenziali di sicurezza, procedure di valutazione della conformità, e schema di dichiarazione di conformità.

ART. 2, comma 1 (Altre modifiche al DPR n. 162 del 1999): apporta altre modifiche al regolamento vigente, in generale prive di rilevanza finanziaria e



meramente ordinamentali o di coordinamento formale del testo, di cui merita di essere illustrata in questa sede solo la seguente:

- la lettera i) modifica il comma 1 dell'articolo 15 e introduce, dopo il comma 2, alcuni nuovi commi aggiuntivi, per risolvere il problema connesso alla mancata salvaguardia, fra gli organi collegiali da escludere dalla generalizzata soppressione di quelli ritenuti non necessari, delle commissioni d'esame costituite dai Prefetti per il rilascio dell'abilitazione al personale incaricato della manutenzione degli ascensori. Tale involontaria ritenuta soppressione ha, infatti, determinato una situazione di diffuso sostanziale blocco di tali abilitazioni. La soluzione qui ipotizzata è quella di una rivitalizzazione della possibilità di costituire le commissioni d'esami in questione, con riproduzione ed aggiornamento in questa sede delle relative disposizioni che ne regolano la composizione ed il funzionamento. E' introdotta però una maggiore flessibilità nella scelta della sede presso cui sostenere l'esame, in modo da favorire collaborazioni e sinergie fra gli uffici territoriali competenti che consentano di contenere i relativi oneri amministrativi e, al tempo stesso, di soddisfare comunque le esigenze di abilitazione, quando in una determinata circoscrizione provinciale il numero contenuto delle richieste non giustifichi l'organizzazione di una sessione d'esame entro un tempo ragionevole. Per limitare gli oneri anche rispetto a quelli già fino ad oggi sostenuti, e garantire quindi che la commissione funzioni nell'ambito delle risorse disponibili, è espressamente previsto che i componenti della Commissione non fruiscono di alcun compenso o gettone di presenza

Art. 3 (Disposizioni tariffarie): prevede l'adozione di tariffe per le attività svolte dai Ministeri interessati, e cioè quelle di autorizzazione e notifica degli organismi di valutazione di conformità di ascensori e componenti di sicurezza per gli ascensori, escludendo espressamente le attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento; le tariffe, e le relative modalità di versamento, sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono aggiornate almeno ogni due anni.

Le predette disposizioni tariffarie sostituiscono quelle dettate dall'articolo 18 del DPR n. 162/1999, che ora viene abrogato e che non è stato attuato con l'adozione di un nuovo decreto interministeriale di individuazione delle tariffe a causa degli esiti del contenzioso in materia che ha determinato l'annullamento del precedente decreto del 13 febbraio 2004.



ART. 4 (Disposizioni finali): contiene le nuove disposizioni transitorie, disciplina le diverse decorrenze di applicazione delle nuove disposizioni ed altri adempimenti privi di rilevanza finanziaria.

Art. 5 (Clausola di invarianza finanziaria): ad ulteriore conferma dell'invarianza finanziaria e dell'assenza di oneri, stabilisce espressamente che dall'attuazione del nuovo decreto non debbano derivare nuovi oneri per la finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Si evidenzia, infine, che, per quanto riguarda il Ministero dello sviluppo economico, la spesa per lo svolgimento delle attività qui considerate, che si ribadisce è invariata rispetto a quella attuale, trova copertura nelle disponibilità dei capitoli di spesa per il personale e per le spese di funzionamento del centro di responsabilità costituito dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (Missione 12, Regolazione dei mercati, Programma 12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, spese di funzionamento, con uno stanziamento complessivo per il 2016 pari a euro 10.917.630,00, e, in particolare cap. 1208, competenze fisse ed accessorie al personale con uno stanziamento per il 2016 pari a euro 7.244.161,00, e cap. 1231, spese connesse alle attività relative alla sicurezza dei prodotti, ecc., con uno stanziamento per il 2016 pari a euro 76.135,00) senza alcun distinto piano gestionale rispetto alla generalità delle altre spese della Direzione, finalizzate tra l'altro alle attività di competenza in materia di sicurezza prodotti e rilevanti anche per altre tipologie di prodotti ed apparecchiature quali macchine, recipienti a pressione, giocattoli, prodotti elettrici, ecc., nonché per la disciplina generale della sicurezza dei prodotti non oggetto di specifiche direttive di armonizzazione.

Analoghe considerazioni valgono naturalmente per le altre amministrazioni interessate (Agenzia delle dogane e dei monopoli e Ministero del lavoro e delle politiche sociali) che svolgono le relative attività nell'ambito dei propri compiti istituzionali essenzialmente con le risorse generali destinate alle spese di personale e di funzionamento.



In particolare, con riferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le spese per lo svolgimento delle predette attività trovano copertura nelle disponibilità dei capitoli di spesa per il funzionamento del centro di responsabilità della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali (Missione 26 Politiche del lavoro, Programma 26.8 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro, Macroaggregato Funzionamento, con uno stanziamento complessivo per l'esercizio finanziario 2016 pari a euro **12.036.265,00**, e in particolare: sul capitolo 4961 "competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive" con uno stanziamento di euro 4.352.041,00; sul capitolo 4962 "somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale" con uno stanziamento di euro 75.000,00; sul capitolo 4965 "somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti" con uno stanziamento di euro 278.072,00; sul capitolo 5012, piano di gestione 2 "missioni all'interno" con uno stanziamento di euro 1.059,00), senza la previsione di distinti piani gestionali rispetto alla generalità delle altre spese della Direzione generale.

La verifica della presente relazione tecnica è effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 11.10.2016 n. 188, con la quale è stato istituito

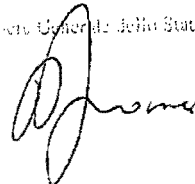


☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

30 GIU. 2016





ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo economico

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Le ragioni del presente provvedimento vanno ricercate nella necessità di dare attuazione alla Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di ascensori.

Gli obiettivi che il provvedimento, in linea con quelli della nuova direttiva europea ed in piena coerenza con il programma di Governo, si propone di conseguire sono:

- il miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dal rischio di immissione e messa in servizio di ascensori e relativi componenti di sicurezza degli ascensori non conformi alle norme di sicurezza, realizzando, altresì, un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso;
- la tutela della salute e dell'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori in occasione della manutenzione e dell'utilizzo degli impianti di ascensore;
- una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici e qualificazione degli organismi di valutazione della conformità, che diventano "co-protagonisti" nella realizzazione di un mercato sicuro.

A tal fine occorre infatti tener conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme generali, applicabili quindi anche agli ascensori e relativi componenti di sicurezza degli ascensori, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti

l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

Lo stesso si deve considerare relativamente agli effetti sul quadro normativo europeo in materia di ascensori e relativi componenti di sicurezza degli ascensori anche della decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale.

Infine occorre evidenziare gli obiettivi connessi alla sicurezza del parco ascensori esistente, quanto al ripristino delle Commissioni di esame di abilitazione per i manutentori.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il provvedimento non determina distorsioni del quadro normativo, costituendo un adeguamento delle norme nazionali alle norme europee. Anzi esso contribuisce a creare un quadro più dettagliato e articolato di regole che si pongono a garanzia della sicurezza del mercato, degli operatori professionali e dei consumatori.

Il presente regolamento provvede a recepire la direttiva 2014/33/UE con regolamento governativo, in virtù della circostanza che la materia è attualmente disciplinata mediante tale fonte normativa ed in base alla vigente previsione secondo cui in tale materia può essere adottato un regolamento governativo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, contenuta originariamente negli articoli 5, 32 e l'allegato C della legge 24 aprile 1998, n. 128, (Legge comunitaria 1995-1997), integrata con l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e successivamente ribadita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, recante attuazione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, ed in particolare con l'articolo 17 di tale decreto legislativo che, confermando il potere di intervento regolamentare in tale materia, ha previsto che anche le disposizioni di attuazione della medesima direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Tale possibilità di recepimento con regolamento è peraltro confermata anche dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare dall'articolo 35, comma 1, primo periodo e comma 2, secondo periodo.

Tali disposizioni prevedono infatti che "nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite mediante regolamento se così dispone la legge di delegazione europea" (come in questo caso, in cui tale disposizione è contenuta nella Legge comunitaria 1995-1997 ed è confermata nelle altre richiamate fonti normative di rango primario), e che in tal caso, "con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee".

Per il recepimento della Direttiva sono state proposte pertanto essenzialmente integrazioni e modifiche al regolamento vigente in materia, e cioè al testo del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più possibile, l'impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.

Il predetto regolamento governativo era stato peraltro oggetto già in precedenza di interventi di modifica, prima ad opera del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 in attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, e poi con il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.

Quanto alle modifiche apportate all'articolo 15 del citato DPR n. 162 del 1999, relativamente al ripristino della funzionalità delle commissioni di esame per l'abilitazione dei manutentori, per avere un riferimento puntuale del quadro normativo in cui le stesse si collocano si deve tener conto anche delle disposizioni contenute negli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, che però sono state già da alcuni anni parzialmente abrogate con una non ottimale attuazione delle disposizioni relative alla riduzione degli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente decreto legislativo provvede infatti a recepire la direttiva europea 2014/33/UE, in virtù della competenza regolamentare vigente in

materia, apportando essenzialmente integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di ascensori, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più possibile, l'impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.

Per la maggior parte degli articoli del decreto, quando non si tratta di articoli completamente aggiuntivi, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del DPR 30 aprile 1999, n. 162, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea.

D'altra parte la nuova direttiva ha provveduto ad una completa rifusione del testo anche se le modifiche sostanziali rispetto alla precedente analoga direttiva non riguardano tutti gli articoli e, almeno in parte, sono già sostanzialmente intervenute in termini di doverosa applicazione delle innovazioni trasversali introdotte in altri atti dell'ordinamento comunitario e, in particolare, nel Regolamento (CE) n. 765/2008.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali che, in materia, non hanno attribuzioni proprie di regolamentazione, ma solo di intervento nell'ambito dei controlli attraverso le Unità ed aziende locali del servizio sanitario regionale e nel quadro delle competenze autorizzatorie e di controllo dei comuni per il settore edilizio. Peraltro, anche a garanzia di tale compatibilità, la procedura di adozione del regolamento prevede l'acquisizione del parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni e autonomie locali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della

Costituzione, anche tenuto conto del rispetto dell'adeguata ripartizione delle competenze fra i diversi livelli territoriali di governo richiamata al punto 6) e del ruolo che la norma riconosce ai fini della sua attuazione anche a soggetti privati attraverso i compiti attribuiti all'organismo nazionale di accreditamento, agli organismi privati autorizzati ai fini della valutazione della conformità, nonché alle dirette responsabilità attribuite agli stessi operatori economici interessati.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione trattandosi di un intervento normativo a livello di regolamento governativo ed essendo la materia già attualmente regolata a tale livello. Si vedano in proposito le considerazioni contenute al punto 2).

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anzi adegua l'ordinamento italiano a quello europeo, recependo la direttiva 2014/33/UE.

2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in atto procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia essendo stata ormai superata con il recente intervento regolamentare di modifica (vedasi il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica, 19 gennaio 2015, n. 8, nel punto 2) della parte I della presente relazione) l'unica che era in corso relativamente agli ascensori in servizio pubblico.

L'adozione tempestiva del provvedimento ora in esame evita anzi che possa insorgere una eventuale procedura di infrazione per il tardivo recepimento della direttiva nell'ordinamento interno, ferma restando comunque la diretta applicabilità di tale direttiva dettagliata nell'ordinamento interno dopo la scadenza del termine di recepimento e per le parti vincolanti che non prevedono opzioni o scelte attuative rimesse agli Stati.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno particolari indicazioni al riguardo considerato che il recepimento della direttiva è in corso pressoché contestualmente anche in altri Paesi europei e che comunque tutti gli Stati sono vincolati al corretto e conforme recepimento della direttiva stessa.

PARTE III.ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Vengono introdotte nel testo, in ossequio alla disciplina europea, le definizioni necessarie per una piena comprensione delle disposizioni introdotte e per una loro più snella redazione. E' a tal fine integralmente sostituito l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, apportando tutte le modifiche alle definizioni necessarie per renderne conforme il testo all'articolo 2 della nuova direttiva e, in particolare, sono aggiunte o modificate le definizioni corrispondenti ai punti da 4 a 21 dell'articolo 2 della direttiva da recepire.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto largo ricorso a tale tecnica in quanto per il recepimento della Direttiva sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, vigente in materia di ascensori, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più possibile, l'impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.

Per la maggior parte degli articoli del decreto, quando non si tratta di articoli completamente aggiuntivi, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, bensì è disposta l'abrogazione espressa di alcuni articoli, commi ed allegati del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, attraverso la loro integrale sostituzione con conseguente abrogazione delle previgenti disposizioni non riprodotte o modificate in modo sostanziale. Sono stati inoltre espressamente abrogati gli articoli 6 e 7 del

decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, concernenti la Commissione di esami per l'abilitazione dei manutentori, peraltro da ritenersi già abrogati tacitamente per effetto delle generali disposizioni in tema di riordino degli organi collegiali.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti. Il provvedimento contiene, anzi, in conformità alla direttiva europea da recepire, le opportune disposizioni di carattere transitorio, volte a consentire la messa in servizio di componenti di sicurezza per ascensori realizzati sulla base delle disposizioni anteriori e immessi sul mercato anteriormente alla sua entrata in vigore.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano, oltre quella regolamentare qui esercitata, altre deleghe legislative o regolamentari aperte sulla materia oggetto dello schema di decreto in questione. E' normalmente possibile l'adozione di un eventuale decreto regolamentare correttivo, con le medesime procedure utilizzate per l'adozione del presente regolamento e senza alcun termine di adozione.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi.

Non sono previsti nuovi specifici regolamenti attuativi né altri provvedimenti a contenuto generale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione che non ha ritenuto pertanto di commissionarne altri.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013 – G.U.12 aprile 2013, n. 86)

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.

Referente: per il Ministero dello Sviluppo Economico, co-proponente con il Dipartimento Politiche europee, Ufficio Legislativo e Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il problema da risolvere, le criticità e le esigenze considerate in sede di predisposizione del presente provvedimento nazionale di recepimento sono innanzitutto gli stessi - relativi al miglioramento della sicurezza degli ascensori al momento della loro immissione sul mercato e della loro messa in servizio, nonché dei componenti di sicurezza degli ascensori, al momento della loro messa a disposizione del mercato - che si è posto il legislatore europeo in sede di adozione della direttiva 2014/29/UE, e per questo aspetto si rinvia alle considerazioni di cui al punto 1) della presente lettera A).

Vi sono poi altre criticità ed esigenze cui intende rispondere l'attuazione della predetta direttiva, non connesse alla fase di immissione sul mercato ed installazione bensì alla sicurezza degli ascensori in servizio: in particolare, si tratta delle esigenze relative alle difficoltà manifestatesi nella procedura amministrativa nazionale di abilitazione dei manutentori, trattate al punto 2).

Ed, infine, vi sono, sempre per gli ascensori in servizio, le esigenze relative alla necessità di valutare se, quando e come procedere all'attuazione della Raccomandazione della Commissione europea 95/216/CE, relativa alla sicurezza degli ascensori in servizio installati anteriormente all'attuazione, nel 1999, della precedente direttiva europea in materia, n. 95/16/CE, del 29 giugno 1995, trattate al punto 3).

1) La direttiva 2014/33/UE nasce dalla constatazione che la precedente analoga direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, ha subito nel tempo sostanziali modificazioni e poiché si rendevano necessarie anche nuove modifiche, a fini di chiarezza era opportuno procedere alla sua rifusione.

Si è dovuto tener conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme generali, applicabili quindi anche per gli ascensori e i loro componenti di sicurezza, in materia di accreditamento e vigilanza

del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

Lo stesso si deve considerare anche relativamente agli effetti sul quadro normativo europeo in materia di ascensori prodotti dalla decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa, da cui pure derivava un'esigenza di adeguamento di tale direttiva sugli strumenti di misura.

Deve tenersi conto che gli ascensori disciplinati dalla direttiva esistono quali prodotti finiti solo dopo essere stati installati in modo permanente in edifici o costruzioni. Di conseguenza, gli ascensori non possono essere importati nell'Unione e sono soltanto immessi sul mercato e non successivamente messi a disposizione. Non esistono «importatori» né «distributori» di ascensori.

Diverso è invece l'approccio per i componenti di sicurezza per ascensori, che sono nuovi per il mercato dell'Unione al momento dell'immissione sul mercato; si tratta cioè di componenti di sicurezza nuovi prodotti da un fabbricante nell'Unione oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo.

La direttiva si colloca nel quadro del nuovo approccio secondo cui gli stessi operatori economici sono responsabili della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori ai requisiti in essa previsti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, ed eventualmente la sicurezza dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione. Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire di immettere sul mercato ascensori e mettere a disposizione sul mercato componenti di sicurezza per ascensori solo se conformi alla direttiva. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.

Nell'interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, deve essere garantita la coerenza nell'applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi notificati.

Nell'insieme, la codificazione delle predette modifiche già in vigore e le nuove modifiche alle disposizioni in materia di ascensori e componenti di sicurezza per gli ascensori apportate prima a livello europeo ed ora a livello nazionale sono finalizzate ad affrontare talune criticità ipotizzabili in termini di concorrenza sleale per il rischio di immissione sul mercato di ascensori e relativi componenti di sicurezza non certificati o falsamente certificati (con conseguente riduzione della fiducia dei consumatori e svantaggi competitivi per gli operatori più corretti) e, in particolare, delle criticità emerse nel tempo in termini di non omogenea ed adeguata qualificazione degli organismi di valutazione della conformità (con conseguenti disparità di trattamento e distorsioni della concorrenza per le diverse pratiche di applicazione), ovvero di adeguata tracciabilità della catena della fornitura ai fini della sorveglianza del mercato.

L'intervento normativo affronta tali criticità ribadendo, razionalizzando e consolidando una serie di strumenti, in gran parte già in vigore, che a titolo esemplificativo sono individuabili:

- a) nell'imposizione di obblighi agli installatori, ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori per verificare che ascensori e componenti di sicurezza rechino il marchio CE, siano accompagnati dai documenti richiesti, e rechino le informazioni di tracciabilità, e nella previsione di obblighi ai fabbricanti di fornire informazioni ed istruzioni sulla sicurezza;
- b) nell'imposizione di obblighi di tracciabilità e, in particolare, dell'obbligo per installatori, fabbricanti e importatori di indicare il loro indirizzo sugli ascensori e sui loro componenti di

sicurezza e dell'obbligo per ogni operatore della catena di fornitura di essere in grado di fornire alle autorità di sorveglianza, a seconda dei casi, tutte le informazioni utili per l'individuazione dei soggetti da cui hanno acquistato i componenti in questione e dei soggetti cui hanno fornito i medesimi componenti;

- c) nel rafforzamento dei requisiti di imparzialità e competenza degli organismi notificati (compresi subappaltatori ed affiliati) che svolgono le valutazioni di conformità per i prodotti in questione, e nel rafforzamento dei controlli sulla qualità del lavoro svolto dagli organismi notificati e delle relative valutazioni effettuate dalle autorità competenti per le notifiche.

Per una valutazione dell'impatto di tali aspetti nel contesto economico italiano si tenga conto che gli ascensori sono presenti in gran parte degli edifici, ammontano ad oltre 950 mila impianti in Italia, più che in tutti gli altri Paesi europei, e sono utilizzati quotidianamente da un numero enorme di persone (ogni giorno gli ascensori effettuano quasi cento milioni di corse). Nel settore in Italia operano attualmente ben 90 organismi notificati. Si tratta di un settore che conta più di 1.500 aziende e circa 25 mila addetti e genera oltre due miliardi di euro di fatturato l'anno di cui più di un terzo connesso alle esportazioni. Quanto ai rischi connessi al loro utilizzo, benché si tratti sicuramente del mezzo di trasporto meno pericoloso, i casi di incidente sono comunque frequenti ed in alcuni limitati casi anche gravi; sulla base dei limitati dati e stime oggi disponibili, il numero complessivo di incidenti, quasi mai mortali, è inferiore ai 100 l'anno. Tali dati di contesto costituiscono anche la base di confronto principale da cui partire per valutare in seguito gli effetti dell'intervento normativo.

2) Quanto alle criticità manifestatesi nel settore della manutenzione degli ascensori in servizio, si deve premettere che il vigente regolamento stabilisce che la manutenzione sia affidata, dalle imprese a tal fine incaricate, a persona munita di certificato di abilitazione rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposite commissioni esaminatrici. Tali Commissioni però sono state già da alcuni anni soppresse con una non ottimale attuazione delle disposizioni relative alla riduzione degli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135. Venendo meno tali commissioni molte prefetture, non potendo disporre in altro modo delle necessarie professionalità tecniche in grado di svolgere tale esame, hanno sospeso il rilascio delle abilitazioni. La sospensione degli esami di abilitazione ha evidentemente ripercussioni fortemente negative sull'attività di manutenzione degli ascensori, rendendo di fatto impossibile il turnover del personale e l'inserimento di nuovi addetti alla manutenzione degli ascensori in servizio.

3) l'ultima esigenza che è stata considerata in sede di predisposizione dell'intervento normativo è collegata alla necessità di avviare una valutazione della necessità, dei tempi e dei modi di attuazione della citata raccomandazione europea 95/216/CE relativa alla sicurezza degli ascensori in servizio installati anteriormente al 1999.

In Italia, secondo i dati forniti dalle stesse associazioni di categoria rappresentative degli operatori del settore, vi sono circa 700.000 ascensori installati antecedentemente all'attuazione (nel 1999) della Direttiva 95/16/CE, che ha previsto requisiti di sicurezza più efficaci e rigorosi rispetto a quelli all'epoca in uso e in linea con quelli ora sostanzialmente confermati dalla nuova direttiva. Tali ascensori quindi, ove non siano stati oggetto di autonomi interventi di adeguamento o di sostituzione di parti e componenti, non garantiscono a chi li utilizza il medesimo livello di sicurezza garantito dagli ascensori installati più recentemente ed in conformità alla predetta direttiva. Poiché la durata di un impianto di ascensori va ben oltre i venti anni, non può neppure ipotizzarsi che il problema si risolva naturalmente con il completarsi nel medio periodo di un autonomo processo di sostituzione di tutti gli impianti più vecchi. Facendo riferimento solo ai requisiti la cui carenza è più rilevante e, sulla base dell'esperienza, maggiormente collegata ad incidenti, si può stimare che dei predetti 700.000 ascensori installati prima del 1999 circa il 40% siano ancora caratterizzati da

un'inadeguata precisione di arresto della cabina dell'ascensore (problema cui risulta connesso più di un terzo degli infortuni rilevati), circa il 35% presentino problemi relativamente all'adeguatezza dei sistemi di protezione contro urti e schiacciamento per la chiusura delle porte della cabina o al piano (carenza cui risulta connesso più di un quarto degli infortuni rilevati), e circa il 70% è sprovvisto di adeguati dispositivi di illuminazione di emergenza o di richiesta di aiuto dalla cabina. Resta fermo naturalmente che, in base ai dati riportati al punto 1 (che rilevano complessivamente e quindi non solo per gli ascensori installati anteriormente al 1999), un numero di incidenti quasi mai mortali inferiori ai 100 l'anno, pur non trattandosi di un'urgenza drammatica, si tratta comunque di un problema da valutare attentamente.

La citata raccomandazione europea cui sopra si è fatto riferimento, pur se in termini non vincolanti, non potendo l'Europa intervenire in termini di armonizzazione su un aspetto che non riguarda il momento dell'immissione sul mercato e, quindi, la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno europeo, intende appunto garantire tendenzialmente il medesimo livello di sicurezza a tutti gli utenti di ascensori, sia vecchi che nuovi. Tale obiettivo, naturalmente, si pone anche per l'Italia che, in questa occasione ha avviato la relativa analisi di impatto concludendo tuttavia in merito all'opportunità di non intervenire in questa sede e di approfondire invece ulteriormente tale analisi rinviando tale obiettivo all'eventuale attuazione mediante un successivo specifico intervento normativo, con lo scopo di determinare un ulteriore significativo abbattimento del già limitato numero di infortuni a utenti nel nostro Paese, infortuni spesso collegati proprio ai requisiti essenziali di sicurezza non presenti, e ad oggi non dovuti, per gli ascensori più vecchi.

Un risultato che probabilmente si può ottenere proprio recependo la Raccomandazione europea 95/216/CE, già recepita nella maggior parte degli Stati membri - tra cui Francia, Germania e Spagna - ma non ancora implementata in Italia, che richiede preliminarmente ulteriori valutazioni di sostenibilità.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo della direttiva, vale a dire garantire che gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori sul mercato soddisfino requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno, è il medesimo che si intende realizzare con l'intervento normativo nazionale di modifica del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 162, finalizzato a mantenere e migliorare la piena ed elevata conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza degli ascensori ai requisiti in materia di sicurezza previsti ed adottati in tutta Europa ed eliminare in tal modo i possibili ostacoli alla libera e legittima circolazione dei prodotti italiani ed al corretto svolgimento del mercato europeo in tale settore.

Il primo e più importante degli obiettivi generali di lungo termine dell'intervento normativo, per il suo impatto anche sui suoi destinatari indiretti, è quello di accrescere la tutela dei consumatori e tutelare il pubblico contro il rischio di utilizzare ascensori che non rispettano le disposizioni europee di sicurezza in materia e, conseguentemente, la tutela della salute e dell'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori in occasione dell'utilizzo di detti ascensori. Sempre fra gli obiettivi generali va considerato quello di migliorare il funzionamento del mercato e di accrescere la credibilità del marchio CE, eliminando in tal modo i possibili ostacoli anche alla libera e legittima circolazione dei prodotti italiani ed in generale al corretto svolgimento del mercato europeo in tale settore.

Gli obiettivi specifici di medio termine ed i connessi risultati del provvedimento per i diretti interessati che il provvedimento, in linea con quelli della nuova direttiva europea ed in piena coerenza con il programma di Governo, si propone di conseguire sono quelli di migliorare nel settore la competitività delle imprese e degli organismi notificati che rispettano gli obblighi normativi, come conseguenza del miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dal

rischio di immissione e messa in servizio di ascensori e componenti di sicurezza per ascensori non conformi alle norme di sicurezza, realizzando, altresì, un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso.

Gli obiettivi operativi a breve termine e più immediati, effetti diretti della realizzazione dell'intervento, consistono nella maggiore qualificazione degli organismi di valutazione della conformità, che diventano "co-protagonisti" nella realizzazione di un mercato sicuro, attraverso la maggiore trasparenza delle procedure accreditamento e controllo degli organismi stessi ora prevista; nella tracciabilità più completa della catena di fornitura e commercializzazione; nella maggiore responsabilizzazione degli operatori economici attraverso la loro migliore identificazione e maggiore responsabilizzazione di tutti i soggetti di tale catena; nel ripristino della necessaria disponibilità di nuovi manutentori qualificati.

Le ulteriori modifiche apportate al citato D.P.R. 30 aprile 1992, n. 162 hanno l'obiettivo, infine, di armonizzare gli aspetti formali e di drafting normativo alla disciplina sopravvenuta.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi generali sono i seguenti:

indici di variazione dei dati statistico-economici di andamento del settore interessato e dei dati statistici relativi agli incidenti ed infortuni provocati dall'utilizzo di ascensori, nonché dei dati relativi all'attività di controllo di competenza dell'autorità di sorveglianza del mercato (numero annuo delle segnalazioni pervenute circa la non conformità degli ascensori, numero annuo dei richiami o ritiri dal mercato di componenti per ascensori non conformi).

Per gli obiettivi specifici potranno essere utilizzati come indicatori da un lato i medesimi indici di rilevazione dei casi di ritiro o richiamo di componenti non conformi e, dall'altro, più in generale, indici di variazione dei dati statistici economici di andamento del settore interessato che consentano di verificare se gli operatori nazionali stanno beneficiando della conseguente situazione di più corretta concorrenza.

Per gli obiettivi operativi più immediati potranno essere utilizzati come indicatori il numero annuo degli eventuali casi di segnalazioni e reclami contro l'attività degli organismi notificati e dei casi di difficoltà di identificazione dell'operatore responsabile in occasione di controlli sui prodotti nell'ambito della sorveglianza del mercato e, in particolare, di rilevazione di prodotti non conformi, nonché, infine, il numero di manutentori annualmente abilitati.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'intervento regolatorio sono, fra i soggetti privati, gli installatori, i fabbricanti, gli importatori ed i distributori, a seconda dei casi, di ascensori e dei componenti di sicurezza degli ascensori e gli organismi che ne attestano la conformità, nonché, fra i soggetti pubblici, le amministrazioni competenti in materia di sorveglianza del relativo mercato, e quelle competenti per l'accreditamento e la notifica dei predetti organismi di certificazione.

L'autorità di sorveglianza del mercato è confermata nel Ministero dello sviluppo economico e nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, salvo il ruolo di controllo alle frontiere esterne spettante all'Agenzia dei monopoli e delle dogane e quello di supporto tecnico che resta attribuito all'INAIL, subentrato in tale funzione al soppresso ISPESL.

L'autorità di notifica, è confermata nel Ministero dello sviluppo economico con l'esplicitazione della previsione dell'avvalimento dell'accreditamento, già attualmente in uso su base convenzionale. L'accreditamento rientra invece nell'ambito dei compiti attribuiti all'organismo nazionale unico di accreditamento, individuato in ACCREDIA ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Destinatari indiretti degli effetti dell'intervento normativo sono i lavoratori che intervengono nella manutenzione degli ascensori e la generalità dei consumatori in qualità di proprietari e utenti degli stessi, tutti interessati alla maggiore sicurezza che le nuove norme devono garantire per gli ascensori e i componenti di sicurezza degli ascensori.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Trattandosi di intervento di modifica di una normativa nazionale finalizzata soprattutto al recepimento di una direttiva europea caratterizzata, tra l'altro, dall'ampia presenza di formulazioni pressoché vincolanti, le procedure di valutazione e consultazione, nonché di impatto della regolamentazione sono state oggetto di lunga discussione e partecipazione nella fase ascendente della produzione normativa europea, attraverso il coinvolgimento diretto sia delle diverse amministrazioni competenti che dei principali *stakeholders* ai tavoli di concertazione e discussione presso le sedi europee.

Ciò premesso si precisa che, in ogni caso, onde acquisire eventuali ulteriori ed utili osservazioni in merito, le principali linee guida dell'iniziativa sono state da tempo oggetto di confronto anche a livello nazionale con tutti i soggetti interessati, ivi comprese le imprese e le loro associazioni di rappresentanza, nell'ambito di numerosi incontri e convegni anche a carattere seminariale.

Si evidenzia che l'iniziativa normativa di recepimento della direttiva in questione è stata già sottoposta in più occasioni alla valutazione anche delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) - concordemente limitata alla sua impostazione generale per le parti più tecniche e sostanzialmente vincolate dalle norme europea, ed approfondendo maggiormente la parte facoltativa relativa al miglioramento della sicurezza del parco ascensori in servizio e, in particolare di quello installato anteriormente al 1999 -, e che sul testo sono state svolte da parte della competente Direzione generale del Ministero ulteriori consultazioni informali a livello tecnico con le altre amministrazioni ed enti interessati e con le associazioni di categoria degli operatori coinvolti (organismi di certificazione, produttori, manutentori, ecc.). In particolare lo schema di D.P.R. è stato inviato per eventuali osservazioni nell'ambito di tale valutazione di impatto al Coordinamento tecnico di settore delle Regioni e ad Accredia ed alle seguenti associazioni rappresentative delle categorie interessate: Assoascensori, Anie, Anacam,, Anica, Confartigianato impianti, CNA Installazione e impianti, Confedilizia, Uppi, Anaci, Unai, Anammi, Fna, Confedoni, Union, Assocert, Alpi, Conformia.

Non sono emerse in tale ambito di consultazione particolari problemi o criticità pertinenti, bensì un consenso di massima e limitate osservazioni tecniche in parte accolte, salvo una opposizione generalizzata di Confedilizia rispetto alle misure previste relativamente agli ascensori in servizio installati prima del 1999.

Con riferimento a tale specifico aspetto degli ascensori più vecchi, la problematica relativa ai costi degli interventi per questo adeguamento, unitamente a perplessità successivamente emerse circa la possibilità giuridica e l'opportunità di un'attuazione della citata Raccomandazione contestualmente al recepimento della direttiva in sede regolamentare, hanno comunque fatto propendere per un rinvio della relativa decisione, subordinandola ad un ulteriore approfondimento, considerato che la sua proporzionalità e necessità va necessariamente comparata con tali oneri, quantificabili in modo preciso e definitivo soltanto all'indomani dei risultati che si potranno acquisire con l'eventuale acquisizione di più specifiche informazioni nel corso del prossimo ciclo biennale di verifiche periodiche degli impianti oggi in funzione. Fermo restando che si tratterebbe

di costi che potrebbero fruire delle agevolazioni fiscali previste per le manutenzioni straordinarie degli edifici, in questa circostanza si è comunque ritenuta l'opportunità di rinviare l'eventuale definizione delle misure da adottare a tal fine ad un successivo specifico provvedimento che possa individuare anche eventuali nuove ed ulteriori misure finalizzate a ridurre l'eventuale impatto sui cittadini eventualmente graduando ulteriormente i tempi dell'intervento di adeguamento, rispetto alla originaria ipotesi sottoposta a consultazione, che già comunque prevedeva tali interventi entro gli ulteriori due anni successivi alla verifica quanto all'avvio ed entro il successivo ulteriore biennio quanto alla conclusione dei lavori.

Pertanto si ritiene che relativamente all'obiettivo di aumentare la sicurezza degli impianti più vecchi, ogni decisione di merito ed operativa va rinviata ad un successivo eventuale analogo regolamento che, dopo nuova attenta analisi dei costi e dei benefici, possa individuare modi e tempi di tale adeguamento riducendone al minimo i costi, limitando gli interventi a quelli indispensabili e spalmandoli su un periodo pluriennale a fronte della indiscutibile necessità di migliorare la sicurezza di milioni di italiani che prendono ogni giorno un ascensore.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

Trattandosi del recepimento di una direttiva europea, i cui contenuti sono stati già ampiamente concertati in sede comunitaria, non è stata ritenuta percorribile la c.d. opzione zero, in quanto l'adeguamento della normativa nazionale, fatto salvo l'esercizio delle opzioni ivi presenti, risulta formalmente e di fatto obbligatorio per tutti gli Stati membri, nel termine previsto.

Pertanto l'opzione zero va scartata anche per motivi sostanziali, in quanto il mancato recepimento di queste nuove prescrizioni europee verrebbe a creare un peggioramento del funzionamento del mercato interno e della stessa sicurezza nell'utilizzo degli ascensori.

L'opzione zero è stata inoltre scartata anche per le parti opzionali, per la circostanza che si tratta di opzioni in sostanza già esercitate a legislazione vigente e per i motivi evidenziati nelle sezioni precedenti connessi all'esigenza di migliorare il grado di sicurezza degli ascensori.

SEZIONE IV: VALUTAZIONI DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Trattandosi del recepimento di una direttiva europea i cui contenuti, come detto, concertati in sede comunitaria, sono sostanzialmente vincolanti per gli Stati membri, non sono state considerate opzioni alternative di intervento, non contemplate dalla disciplina in questione.

Ciò premesso, limitatamente ai pochi aspetti in cui la direttiva stessa garantisce agli Stati membri l'opzione di una scelta tra più alternative, lo schema di provvedimento si è limitato a non modificare o reiterare le attuali modalità di esercizio, come già indicato in relazione illustrativa e nel seguito riprodotto con riferimento ai relativi articoli della direttiva da recepire.

a) **articolo 3, paragrafo 3, della direttiva:** senza particolari innovazioni per questo aspetto rispetto alla direttiva previgente, prevede che *“La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell'osservanza della legislazione dell'Unione, le prescrizioni che ritengano necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio o utilizzati, purché ciò non implichi modifiche di questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva”*. Non si tratta quindi di una nuova opzione e, in senso stretto, neppure di una opzione fra possibilità diverse, quanto piuttosto della salvaguardia di una possibilità già prevista ed in concreto esercitata sulla

base della legislazione vigente attraverso il titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, relativa agli ascensori in servizio. Nel presente schema di regolamento tale facoltà è richiamata all'articolo 1, comma 1, lettera d), ed in particolare al comma 3 del testo novellato dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, ed in concreto resta esercitata nei termini vigenti anche per effetto delle limitate modifiche di coordinamento o semplificazione ora apportate al titolo II del medesimo decreto. Fra le stesse si segnalano in particolare le nuove disposizioni sulla Commissione di esami per l'abilitazione dei manutentori introdotte all'articolo 15 del citato regolamento.

Relativamente al ripristino ed alla semplificazione del funzionamento della commissione di esami per l'abilitazione dei manutentori si evidenzia che l'opzione alternativa di sopprimere tale abilitazione per gli addetti all'attività di manutenzione, probabilmente neppure esercitabile in questa sede regolamentare, va comunque scartata per l'esigenza (condivisa anche dagli operatori che devono sopportare i conseguenti limitati oneri), di mantenere adeguata ed elevata garanzia di professionalità per tutti i soggetti che curano gli interventi in tali delicati impianti, non sembrando sufficiente la sola generica qualificazione dell'impresa manutentrice attraverso i requisiti previsti per il suo responsabile tecnico dalla generale normativa relativa all'installazione degli impianti tecnici negli edifici.

b) **articolo 7, paragrafi 6, 7 e 9, articolo 8, paragrafi 6, 7 e 9, articolo 10, paragrafi 3, 4 e 9, articolo 11, paragrafo 2, e articolo 17, comma 2, della direttiva:** prevedono che informazioni, istruzioni, etichette e documentazioni prescritte siano redatte in una lingua facilmente comprensibile, a seconda dei casi, per gli utilizzatori finali o per le autorità competenti, prevedendo in alcuni casi esplicitamente ed in altri implicitamente, che gli Stati membri possano indicare in sede di recepimento quale sia tale lingua ovvero che la relativa richiesta sia precisata dall'autorità di controllo. Nell'unito schema di regolamento è stata in tutti questi casi confermata l'opzione prescrivendo l'utilizzo della lingua italiana. I relativi riferimenti alle disposizioni del presente regolamento ed agli articoli del novellato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 in cui è esercitata l'opzione sono i seguenti:

-

- articolo 1, comma 1, lettera f), del presente regolamento, relativo al nuovo articolo 4-bis del DPR n. 162 del 1999, che conferma tale obbligo per gli installatori;
- articolo 1, comma 1, lettera f), del presente regolamento, relativo al nuovo articolo 4-ter del DPR n. 162 del 1999, che conferma tale obbligo per i fabbricanti;
- articolo 1, comma 1, lettera f), del presente regolamento, relativo al nuovo articolo 4-quinquies del DPR n. 162 del 1999, che conferma tale obbligo per gli importatori;
- articolo 1, comma 1, lettera f), del presente regolamento, relativo al nuovo articolo 4-sexies del DPR n. 162 del 1999, che conferma tale obbligo per i distributori;
- articolo 1, comma 1, lettera i), del presente regolamento, relativo al nuovo articolo 6-ter del DPR n. 162 del 1999, che conferma tale obbligo per le dichiarazioni di conformità UE;

Il mantenimento di tale opzione linguistica comporta naturalmente un limitato onere per gli operatori interessati a fronte di un indubitabile vantaggio per consumatori, manutentori e per le autorità di controllo nell'acquisizione con maggiore rapidità e facilità e senza rischio di errori o equivoci di tutte le informazioni necessarie per i diversi soggetti interessati.

c) **Articolo 21, paragrafo 2, articolo 27, paragrafo 3, e articolo 28, paragrafo 4, della direttiva:** nel quadro della generale opzione già prevista dal Regolamento (CE) n. 765/2008 (secondo cui gli organismi di valutazione della conformità possono essere notificati previo accreditamento o mediante procedura "rafforzata" che garantisca i medesimi requisiti), confermando sostanzialmente la preferenza per la notifica previo accreditamento, l'articolo 21 della direttiva prevede che la valutazione ed il controllo degli organismi di valutazione della conformità ai fini della notifica possano essere eseguiti da un organismo nazionale di

accreditamento. Per contro, gli articoli 27 e 28 prevedono che *“qualora l’organismo di valutazione della conformità non possa fornire un certificato di accreditamento, esso fornisce all’autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni”* e che *“qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento (...), l’autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell’organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni”*. L’opzione è stata confermata quanto al ricorso all’accreditamento come presupposto della notifica e non è stata esercitata quanto alle altre soluzioni alternative ipotizzate in quanto anche in sede di recepimento è stata confermata la scelta nazionale, già in atto sin dal 2011 ai sensi del citato regolamento europeo, di basare le notifiche nazionali sull’accreditamento;

Tale scelta del ricorso all’accreditamento, pertanto effettuata ormai da più di quattro anni ed ora semplicemente confermata, ha il vantaggio di garantire una maggiore credibilità internazionale degli organismi nazionali di valutazione della conformità (evidente anche nella maggiore rapidità e semplicità della conseguente procedura di notifica) ed una riduzione degli oneri per l’amministrazione, sempre meno sostenibili in condizioni di riduzione di personale e di risorse, senza comportare per contro un aumento significativo degli oneri per gli operatori interessati, chiamati a sostenere oneri tariffari nei confronti dell’organismo di accreditamento che sono però sostitutivi dei corrispondenti oneri tariffari nei confronti della pubblica amministrazione man mano necessariamente introdotti per gli analoghi compiti di accertamento della conformità e professionalità degli organismi svolto in precedenza ed in altri casi direttamente dalla Pubblica amministrazione.

- d) **Allegato I, punto 2.2, della direttiva:** prevede la possibilità per gli Stati membri di concedere accordo preventivo al ricorso ad altri mezzi appropriati, alternativi a quelli normalmente previsti, per evitare il rischio di schiacciamento quando la cabina viene a trovarsi nelle posizioni estreme. L’opzione era prevista già nel testo originario della precedente direttiva ed era stata esercitata già con il primo testo del DPR n. 162 del 1999, e recentemente meglio precisata con il nuovo articolo 17-bis del predetto regolamento introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8, in relazione all’esigenza di salvaguardare tali specifiche esigenze di sicurezza, contemperandole con le particolari condizioni di installazioni di alcuni impianti che non consentono o rendono particolarmente gravose le soluzioni a tal fine previste in via generale. L’esercizio dell’opzione resta confermato in tali termini e non richiede pertanto nuove ulteriori valutazioni.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull’organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

I vantaggi e gli svantaggi connessi al recepimento della direttiva sono stati analizzati nell’impatto della regolamentazione già a livello ascendente (europeo) ed anche in sede di recepimento possono pertanto essere valutati in termini generali sulla base degli effetti correlati o strumentali al mancato conseguimento degli obiettivi già indicati nelle precedenti sezioni della

presente relazione. Nella totale assenza della norma di recepimento proposta non si avrebbe pertanto alcun vantaggio per i destinatari diretti ed indiretti della disposizione, mentre, oltre agli effetti negativi sul funzionamento dell'intero mercato europeo per la non conseguita armonizzazione anche per l'Italia delle disposizioni vigenti in questo settore, si avrebbero effetti di incertezza giuridica per gli operatori (potendo la direttiva essere comunque ritenuta dopo la sua scadenza direttamente applicabile) di maggior rischio di presenza di prodotti pericolosi nel mercato, di minore credibilità dei nostri organismi notificati e di maggiori difficoltà per le autorità competenti per la sorveglianza del mercato.

Per i vantaggi e gli svantaggi delle opzioni esercitate a livello nazionale si rinvia alle considerazioni di cui alla sezione IV.

Le valutazioni acquisite a seguito di consultazione nazionale, come più sopra sintetizzate, hanno ulteriormente verificato l'inesistenza di svantaggi connessi alla regolamentazione adottata, essendo gli oneri connessi al conseguimento ed alla dimostrazione dei requisiti essenziali di sicurezza prescritti per gli ascensori proporzionali e più che giustificati rispetto ai connessi vantaggi in termini di sicurezza per gli utilizzatori e di maggiore concorrenzialità e di riduzione dei rischi di responsabilità non solo risarcitorie per le stesse imprese e per i proprietari degli impianti. Più precisamente si evidenzia che i requisiti di sicurezza per ascensori e componenti di sicurezza per ascensori sono sostanzialmente confermativi di quelli vigenti sin dal 1999 e non comportano pertanto alcun onere di adeguamento per i proprietari ed utilizzatori degli impianti, mentre i più stringenti requisiti per gli organismi di valutazione della conformità e le migliori procedure di accreditamento e notifica degli stessi, così come le migliori procedure di salvaguardia del mercato relativamente al rischio dell'installazione di ascensori non conformi e della circolazione di componenti non conformi, anch'esse peraltro già in vigore ormai da alcuni anni in virtù della diretta applicazione del generale regolamento europeo in materia, comportano solo limitati e più che proporzionati oneri per gli operatori interessati.

Ciò premesso, sebbene l'opzione normativa sia a monte giustificata, quanto agli effetti, dall'obbligo di recepimento della direttiva, si evidenzia che il principale vantaggio auspicato e perseguito con l'intervento normativo è connesso proprio alla maggiore sicurezza per gli utilizzatori. Più in generale il vantaggio atteso è quello di garantire una maggiore sicurezza per il pubblico che utilizza gli ascensori e per i manutentori di tali impianti, rispetto al pericolo derivante dall'immissione sul mercato di componenti e dall'installazione di impianti privi dei requisiti essenziali di sicurezza.

Gli oneri posti a carico degli operatori commerciali, relativi in particolare alle procedure per l'apposizione del marchio CE, sono peraltro già previsti dalla normativa vigente e, come già precisato gli eventuali maggiori costi sono connessi alla maggiore sicurezza così garantita agli ascensori sul mercato e sono compensati dalla conseguente possibilità di legittima circolazione dei componenti così marcati e dalla maggior fiducia che naturalmente tale sistema di conformità ai requisiti di sicurezza genera negli utilizzatori e nel mercato.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Gli effetti dell'opzione prescelta sulle imprese sono favorevoli, in quanto la realizzazione di un mercato sicuro in materia di ascensori qualifica gli operatori economici, consentendo ai prodotti nazionali di circolare liberamente e legittimamente nel mercato europeo, e più in generale rendendo i prodotti europei più competitivi sui mercati internazionali, sotto il profilo della qualità e della sicurezza degli stessi. In altre parole gli eventuali maggiori costi connessi alla maggiore sicurezza così garantita sono compensati dalla conseguente possibilità di legittima circolazione dei componenti per ascensori e dalla maggior fiducia che naturalmente tale sistema di conformità ai requisiti di sicurezza genera negli utilizzatori e nel mercato

Ci si attende una maggiore competitività delle imprese e degli organismi notificati nell'adempimento dei loro obblighi in relazione a coloro che aggirano il sistema nonché un migliore funzionamento del mercato interno, garantendo la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, in particolare importatori, distributori ed organismi notificati.

In termini di vantaggi, dunque, la nuova regolamentazione garantirà, un assetto di maggior stabilità e certezza per le imprese che operano nel settore, e la maggiore disponibilità di procedure di valutazione della conformità accessibili e affidabili potrà risultare vantaggiosa in particolare per le micro, piccole e medie imprese, che dispongono di minori risorse finanziarie e di minori competenze interne per garantire direttamente la sicurezza dei propri prodotti ed affrontare l'incertezza, i costi, e la durata dell'eventuale contenzioso connesso ad incidenti provocati da impianti o componenti insicuri.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti a carico di cittadini.

Quanto alle imprese ed ai professionisti sono sostanzialmente confermati gli oneri informativi verso la pubblica amministrazione e gli obblighi informativi nei confronti degli utilizzatori, già previsti dalla disciplina attualmente vigente in materia e comunque vincolati dall'esigenza di completa e corretta attuazione della direttiva europea da recepire.

Neppure esistono nuovi oneri amministrativi connessi a norme che abbiano introdotto aspetti regolatori ulteriori rispetto a quelli minimi da recepire, considerato che le norme sulla manutenzione degli impianti esistenti, ivi compresi quelli che prevedono l'abilitazione dei manutentori, non sono state oggetto di modifiche (salvo quelle procedurali e migliorative per il funzionamento delle relative commissioni d'esame) e non sono state comunque ritenute suscettibili di innovazioni sostanziali in questa sede e con il presente strumento normativo.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione della disciplina introdotta con il D.P.R. di recepimento della direttiva in materia di *ascensori e componenti di sicurezza degli ascensori*. Le disposizioni connesse all'attività di vigilanza, trattandosi sostanzialmente di conferma di quelle vigenti, non producono alcun nuovo o maggiore impatto sull'organizzazione, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non richiedono nuove risorse amministrative e gestionali.

Parimenti, le disposizioni relative al ripristino ed alla semplificazione dell'attività delle Commissioni per l'abilitazione dei manutentori, essendo rivolte a risolvere condizioni e fattori recentemente emersi che avevano inciso negativamente sull'applicabilità e gli effetti delle norme anteriormente vigenti, ripristinando e migliorando un sistema di abilitazione visto con favore sia dagli operatori interessati che dalle amministrazioni al riguardo competenti, non appaiono al momento suscettibili di nuove criticità di cui occorra preventivamente tener conto per l'attuazione.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento normativo, in linea con la direttiva che impone a tutti gli Stati membri di adeguarsi al nuovo sistema di garanzia della sicurezza e conformità degli ascensori, non incide negativamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del

Paese. Al contrario, per le ragioni più sopra esposte, garantisce il corretto funzionamento concorrenziale del mercato nel Paese e nell'intera Unione europea, perché garantisce una maggiore sicurezza degli ascensori, qualificando gli operatori economici interessati che operano in tutta Europa secondo regole rigorose ed armonizzate e assicurando gli utilizzatori per la maggior fiducia che naturalmente tale sistema di conformità ai requisiti di sicurezza genera negli stessi e nel mercato.

Ci si riferisce in particolare alla maggiore affidabilità e credibilità degli organismi di valutazione della conformità la cui notifica è ora definitivamente basata sull'accreditamento e sui meccanismi di reciproco riconoscimento europeo degli organismi di Accreditamento, nonché ai miglioramenti procedurali delle procedure di salvaguardia del mercato volte a favorire la verifica condivisione ed estensione a livello europeo degli interventi di limitazione alla circolazione dei prodotti non conformi adottate dai singoli stati.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, in quanto preposti all'applicazione della modifica normativa, sono, in primo luogo, il Ministero dello sviluppo economico, quale Amministrazione titolare della competenza di autorità di sorveglianza del mercato e di autorità di notifica, nonché il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, assieme all'Agenzia delle dogane, condivide tale responsabilità di sorveglianza del mercato.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Le modifiche alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza degli ascensori non prevedono particolari forme di informazione e pubblicità, se non quelle già previste per la pubblicità legale degli atti normativi e per il recepimento, da parte dei singoli Stati membri, della normativa europea.

Oltre agli istituzionali canali di informazione, in ogni caso, delle stesse verrà data un'ampia notizia e informazione attraverso comunicati stampa e incontri dedicati che risultano già in via di programmazione, nonché attraverso la pubblicazione delle norme stesse e di comunicati esplicativi sui siti internet istituzionali di tutte le amministrazioni responsabili dell'intervento normativo.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dello sviluppo economico unitamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali darà attuazione alle disposizioni del decreto legislativo secondo i termini di entrata in vigore e applicazione della direttiva e verificherà la corretta applicazione delle modifiche intervenute alla disciplina di sicurezza e conformità degli ascensori attraverso il monitoraggio degli indicatori di cui alla Sezione I, lettera C). Tale monitoraggio sarà in concreto operato mediante acquisizione diretta dalle amministrazioni ed uffici competenti dei dati e delle elaborazioni relative a reclami, segnalazioni, interventi di richiamo o ritiro dal mercato, e richiesta di ulteriori informazioni e dati statistici agli enti preposti (Istat, in generale, e sistema delle Camere di commercio, relativamente alle informazioni che possono essere ricavate dal registro delle imprese), all'Organismo unico nazionale di accreditamento ed alle associazioni di categoria rappresentative

degli operatori interessati, nonché ove occorra anche direttamente agli organismi di certificazione e di verifica.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'intervento non prevede meccanismi specifici di revisione, ad eccezione della normale, possibilità, trattandosi di norme a livello regolamentare, di assumere in qualsiasi momento nuove iniziative di modifica e correzione che si evidenziassero necessarie.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero dello sviluppo economico verrà elaborata la prescritta relazione della verifica dell'impatto regolatorio, attraverso l'analisi, in termini di incremento/decremento degli indicatori descritti alla sezione 1, lettera C, rispetto all'attività espletata al momento delle modifiche proposte.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE VIII: RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Poiché la direttiva 2014/33/UE, di cui il presente provvedimento è attuazione nel diritto nazionale, costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, le disposizioni recate provvedono ad un'armonizzazione elevata e omogenea per tutti gli Stati dell'Unione, ritenuta necessaria e sufficiente ad accrescere il livello di protezione dei consumatori.

Come già precisato sopra, la Direttiva europea, oggetto di recepimento da parte del presente decreto legislativo, prevede un approccio sostanzialmente di armonizzazione massima.

I livelli minimi di regolazione europea esplicitati nella direttiva oggetto del presente recepimento sono stati rispettati, senza alcuna innovazione rispetto alle opzioni già consentite anche dalla precedente direttiva e dai vigenti regolamenti europei e già esercitate in precedenza in base alle norme oggi vigenti, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, e riportate alla sezione IV della presente relazione, ma in nessun caso sono stati introdotti ulteriori oneri aggiuntivi per gli utilizzatori e per le imprese non previsti dalla predetta regolazione europea e dalle norme vigenti. Per l'analisi puntuale delle disposizioni con cui si è provveduto solo a reiterare doverosamente opzioni già esercitate dalle norme vigenti e comunque rientranti nell'ambito di quelle previste anche dalla nuova direttiva, quando già non si tratti comunque di opzioni alternative equivalenti e abbiano a suo tempo comportato un consentito e limitato superamento del livello minimo di attuazione, si rinvia alle considerazioni contenute nella sezione IV.

L'intervento proposto, pertanto, non prevede l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti o raccomandati dalla normativa europea e non può intervenire a modifica di quelli del tutto marginali già introdotti in precedenza.